

CCCXXIV.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione — Presentazione di una relazione e di disegni di legge — Nella discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti» (N. 1024) fanno osservazioni il ministro degli affari esteri (pag. 11386) e il relatore, senatore Rolandi Ricci (pag. 11386) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1033) — Parlano i senatori Foà (pag. 11394, 11407), Maragliano (pag. 11397) e Santini (pag. 11401) — Risultato di votazione — Ripresa della discussione: discorso del ministro della pubblica istruzione (pag. 11402) — La discussione generale è chiusa — Sono approvati senza osservazione i primi cinque capitoli — Il cap. 6 è approvato dopo osservazioni del senatore Polacco (pag. 11408) cui risponde il ministro (pag. 11411) — Si approvano i capitoli da 7 a 32 — Parlano sul cap. 33 il senatore Cuzzi (pag. 11413) e il ministro dell'istruzione (pag. 11414) — È approvato — Si approvano i capitoli dal 34 al 53 — I capitoli 54 e 55 sono approvati dopo osservazioni del senatore Del Giudice, alle quali risponde il ministro (pag. 11416) — Si approvano i capitoli successivi fino al cap. 80 — Il seguito della discussione è rimandato alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, delle finanze, della istruzione pubblica.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza:

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 174. Il prof. Carlo Ruata, presidente della lega internazionale contro la vaccinazione, fa istanza al Senato per l'abolizione della legge che rende obbligatoria la vaccinazione.

N. 175. L'ing. Francesco Ruffolo di Napoli fa istanza al Senato perchè venga modificato il disegno di legge relativo alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani, o quanto meno, perchè si inviti il Governo con apposito ordine del giorno ad applicare i suggeriti provvedimenti.

Messaggio**del Presidente della Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente messaggio pervenuto dalla Presidenza della Camera dei deputati.

« Roma, 7 giugno 1913.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge:

« 1° Per aggiungere alla tabella *E* della legge 9 luglio, n. 908, le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio (N. 1394);

« 2° Costituzione dei comuni di Ussita e Castel S. Angelo (N. 1348).

di iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 7 giugno 1913, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di questo illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera di questa comunicazione; i disegni di legge seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di una relazione

SCILLAMÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti sulla circoscrizione dei comuni di Diano Marina, Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Scillamà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti » (Numero 1021-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti ».

Avendo l'Ufficio centrale proposto alcuni emendamenti al disegno di legge ministeriale, prego l'onor. ministro degli affari esteri di voler dichiarare se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Consento che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale, riservandomi di fare alcune osservazioni riguardo agli articoli 6 e 19, in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1021-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Accetto gli emendamenti che l'Ufficio centrale del Senato ha proposto relativamente a questo disegno di legge. Soltanto per uno di essi ho avuto testè uno scambio di idee con l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, e da questo scambio di idee traggio argomento a sperare che, anche su quell'emendamento, non sarà difficile il nostro accordo.

All'articolo, 6° e per conseguenza anche all'articolo 19°, io pregherei l'Ufficio centrale di voler consentire che il suo emendamento venisse modificato nei seguenti termini:

Laddove dice: « una persona esperta in materie economiche e sociali, designata dal ministro di agricoltura, industria e commercio », io desidererei che si dicesse invece: « una persona esperta in materie economiche e sociali, nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare le modificazioni che l'onor. ministro degli affari esteri propone agli articoli 6 e 19 del progetto dell'Ufficio centrale modificato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, avvertendo che delle modificazioni agli articoli 6 e 19, proposte dall'onor. ministro degli affari esteri ed accettate dall'Ufficio centrale, si terrà conto nella redazione degli articoli.

Procediamo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

GIURISDIZIONI SPECIALI
PER GLI EMIGRANTI TRANSOCEANICI.

Art. 1.

Le controversie tra emigranti e vettori o loro rappresentanti che derivino immediatamente dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di esso, o che comunque siano col medesimo direttamente connesse, o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, sono decise esclusivamente dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco, in ragione della rispettiva loro competenza, a norma della presente legge.

Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto, che siano promosse dai passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'art. 18 della legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 2.

Le Commissioni arbitrali sono competenti altresì a giudicare delle domande prodotte da qualsiasi Regia autorità per rimborso di spese fatte nell'interesse degli emigranti, quando la responsabilità dei fatti che le hanno determinate risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari o ad altri privati.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti di questa legge sono considerati emigranti, anche se viaggino in classe superiore alla terza, tutti coloro che espatrino esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vadano a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, o fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, nelle condizioni di cui all'art. 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Il regolamento determinerà in quali casi la qualità di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.

(Approvato).

Art. 4.

Sono di competenza degli ispettori della emigrazione di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, le controversie alle quali si riferisce l'articolo primo ed ogni altra disposizione di questa legge, il valore delle quali non ecceda lire duecentocinquanta.

Le controversie di valore superiore a lire duecentocinquanta sono di competenza delle Commissioni arbitrali.

I detti ispettori dell'emigrazione sono altresì competenti a conoscere delle controversie relative a somme o valori non superiori a lire duecentocinquanta, che sorgano nel luogo d'imbarco fra emigranti e locandieri, barcaioli, facchini, o altri, che abbiano prestato all'emigrante l'opera loro.

(Approvato).

Art. 5.

Le Commissioni arbitrali per l'emigrazione hanno sede nelle città porti d'imbarco degli emigranti, di cui all'art. 9 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Possono altresì essere istituite Commissioni arbitrali in città capoluoghi di provincia, che siano sedi di Corti di appello o di loro sezioni, ed, eccezionalmente, di tribunale.

All'istituzione delle Commissioni di cui al comma precedente e alla determinazione e al mutamento della circoscrizione di ciascuna di esse, agli effetti dell'art. 7 della presente legge, si provvede con decreto Reale, promosso dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dell'emigrazione.

Con le stesse modalità si provvede a determinare, o a mutare, la circoscrizione di ciascuno degli ispettori.

(Approvato).

Art. 6.

Le Commissioni arbitrali sono costituite:

a) di un consigliere della Corte d'appello del distretto giudiziario, in cui ha sede la Com-

missione e designato annualmente dal primo presidente della Corte stessa, con la qualità di presidente;

b) di un consigliere della prefettura della provincia in cui ha sede la Commissione, designato annualmente dal prefetto;

c) di una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio. Tale nomina avrà la durata di un triennio e potrà essere rinnovata.

Sono del pari nominati, con le stesse modalità, tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate. Questi sostituiscono i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un segretario di prefettura ha le funzioni di cancelliere della Commissione ed è responsabile della conservazione degli atti.

(Approvato).

Art. 7.

La competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori dell'emigrazione è determinata dal luogo nel quale fu consegnato il biglietto d'imbarco, anche se il contratto di trasporto non ebbe esecuzione, oppure, se il contratto di trasporto non fu definitivamente concluso, dal luogo dove fu trattato per l'imbarco.

Per i viaggi di ritorno di passeggeri di terza classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del Regio decreto 14 marzo 1909, n. 130 e di emigranti respinti dal paese di destinazione, la competenza territoriale delle Commissioni arbitrali e degli Ispettori è determinata dal porto di destinazione finale indicato nel biglietto di viaggio marittimo.

Ove però tale viaggio faccia capo a porto estero, la competenza è determinata dal domicilio del ricorrente nel Regno.

(Approvato).

Art. 7 bis.

Qualunque eccezione di incompetenza, compresa quella per materia e per valore, deve essere proposta motivatamente prima di ogni altra istanza o difesa, nè può pronunciarsi di ufficio. Appena sollevata l'eccezione l'incarta-

mento è rimesso al primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi l'ispettore o la Commissione arbitrale. Questi, entro dieci giorni da quello in cui gli sarà pervenuto l'incartamento, deciderà sulla eccezione, accogliendola o rigettandola. Il Primo presidente, quando ne ravvisi il bisogno, potrà convocare le parti o loro rappresentanti per raccogliere le informazioni opportune. La decisione del Primo presidente non sarà impugnabile con nessun mezzo nè ordinario nè straordinario.

(Approvato).

Art. 8.

I giudizi avanti la Commissione arbitrale e all'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai regi funzionari dell'emigrazione, ai regi commissari viaggianti, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di P. S., ai regi uffici diplomatici e consolari, ai comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alle società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera, o a voce. In quest'ultimo caso deve essere fosto raccolto a verbale nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Le azioni accennate nell'articolo primo, salvo il disposto dell'articolo 10, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno, in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio transoceanico, e nel caso dei viaggi di ritorno preveduti nel secondo comma dell'articolo 7, dal giorno dello sbarco in Italia.

Il reclamo può essere presentato da un minorenni quando egli abbia trattato per l'imbarco, o dalla persona cui il minorenni è legalmente affidato, e pei biglietti prepagati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.

(Approvato).

Art. 10.

Chiunque, a termini dell'art. 8, abbia il dovere di ricevere il reclamo e non lo riceva o non lo trasmetta, entro trenta giorni dal rice-

vimento, alla Commissione arbitrale o all'Ispettore dell'emigrazione, a cui il ricorso è rivolto, sarà punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000.
(Approvato).

Art. 11.

Quando nel corso di un procedimento penale insorga ragionevole argomento della esistenza di un titolo ad azione avanti l'Ispettore dell'emigrazione o la Commissione arbitrale, che non siasi esercitata, il giudice con la sua sentenza così in sede di istruttoria come di giudizio riserva espressamente l'azione stessa; ed in tale caso il termine di cui l'articolo 9 decorre dalla data della notifica dell'estratto della sentenza penale fatta alla parte interessata nelle forme stabilite dall'articolo 16.

Nell'atto di notificazione sarà richiamata la detta riserva.

(Approvato).

Art. 12.

L'istruttoria delle cause è fatta d'ufficio. Essa si compie dagli uffici di prefettura sotto la direzione del consigliere che appartiene alla Commissione arbitrale e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Il presidente affida la relazione della causa all'uno od all'altro dei membri della Commissione, quando non creda di riservarla a sè stesso.

Il consigliere di prefettura e l'ispettore dell'emigrazione possono richiedere i regi pretori, e, per mezzo del Commissariato dell'emigrazione, i regi funzionari all'estero e i regi commissari viaggianti, per l'assunzione di interrogatori, di deposizioni testimoniali, e di altre prove.

La stessa richiesta, nelle cause di competenza della Commissione arbitrale, può essere fatta dal consigliere di prefettura agli ispettori dell'emigrazione dei porti d'imbarco.

Le parti hanno diritto di prendere visione dei documenti dell'istruttoria o copia a loro cura e spesa.

(Approvato).

Art. 13.

Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello degli affari esteri, destinerà, nei casi indicati dal regolamento, presso gli ispettori nei porti d'imbarco, un magistrato col

grado di giudice, ed in tal caso le funzioni giurisdizionali spettanti all'ispettore saranno esercitate dal detto magistrato.

(Approvato).

Art. 14.

La Commissione e l'Ispettore nelle istruttorie e nei giudizi di loro competenza non sono tenute all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti dal Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 15.

Il Commissariato dell'emigrazione ha facoltà di fare intervenire nel procedimento avanti la Commissione arbitrale avvocati erariali od altri funzionari, o, in casi eccezionali, anche avvocati di sua fiducia per la difesa delle domande degli emigranti e di fornire durante il periodo istruttorio e nel giudizio documenti e altre prove.

(Approvato).

Art. 16.

Le decisioni sono notificate alle parti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la stessa forma sarà notificato l'avviso dell'udienza e sarà fatta ogni altra comunicazione alle parti.

Le spese relative sono a carico del Fondo dell'emigrazione.

Se l'emigrante non abbia indicato nel ricorso il suo domicilio o se egli risieda all'estero, s'intenderà, per ogni effetto di legge, domiciliato presso l'Ispettore o la Commissione decidente.

Se nel corso della procedura sia sorto ragionevole argomento dell'esistenza di un reato per il quale si può procedere d'ufficio, il presidente della Commissione arbitrale o l'Ispettore dovranno informare il pubblico ministero, il quale promuoverà, ove occorra, l'azione penale ai termini di legge.

(Approvato).

Art. 17.

Contro le decisioni degli ispettori per valore superiore a lire cinquanta è ammesso appello davanti alle Commissioni arbitrali del luogo:

Contro le decisioni pronunciate in primo grado dalle Commissioni arbitrali è ammesso appello davanti alla Commissione centrale.

(Approvato).

Art. 18.

La cognizione dell'appello contro le decisioni di primo grado della Commissione arbitrale spetta alla Commissione centrale di cui il successivo art. 19.

L'appello si propone con dichiarazione al segretario della Commissione di appello o ad un funzionario competente a ricevere il reclamo. Il segretario o funzionario riduce in iscritto la dichiarazione che riceve.

La dichiarazione deve farsi sempre nei trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Le decisioni delle Commissioni emesse in grado di appello non sono impugnabili per nullità a sensi dell'art. 32 Codice di procedura civile, nè denunciabili in Cassazione a norma dell'art. 517 Codice stesso.

Potrà soltanto esserne domandata la rinvocazione nei casi previsti ai nn. 1° 2° 3° e 4° dell'art. 494 Codice di procedura civile.

La domanda di rinvocazione sarà proposta con reclamo scritto notificato per lettera raccomandata alla parte avversaria nel domicilio di questa indicato nella sentenza impugnata.

Alla procedura di questo giudizio di rinvocazione si applicheranno le disposizioni degli articoli 496, 497 capoverso, 498, 499, 500, 501, 503, 507, e 508 Codice di procedura civile.

Si applicherà pure l'art. 506, ma l'ammenda resta fissata sempre in lire 25.

Qualora nel corso del giudizio avanti gli ispettori e le Commissioni la parte contro cui è invocata una scrittura dichiarare espressamente di non riconoscerla, si farà luogo al giudizio di verifica ma senza che debbansi seguire le norme degli articoli 284 e seguenti Codice di procedura civile. Sarà però sempre applicato l'art. 295 del Codice stesso.

Quando una parte proponga la querela di falso incidente, si rinverranno le parti avanti il tribunale civile del luogo ove risiede l'ispettore o la Commissione arbitrale, e si procederà a norma degli articoli 297 e seguenti Codice di procedura civile.

Nel caso previsto dall'art. 31 Codice di procedura penale, si applicheranno le disposizioni dell'articolo stesso.

(Approvato).

Art. 19.

La Commissione centrale ha sede in Roma presso il Commissariato dell'emigrazione e la compongono:

a) un consigliere della Corte di cassazione di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa, presidente;

b) un membro del Consiglio dell'emigrazione, designato dal Consiglio stesso; non potrà però essere designato il commissario generale;

c) un ufficiale superiore di marina, designato dal ministro di detto dicastero;

d) una persona esperta in materia economica e sociale nominata dal ministro degli affari esteri d'accordo col ministro di agricoltura, industria e commercio;

e) un capo divisione del Ministero dell'interno, designato dal ministro di detto dicastero.

I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Sono del pari nominati con le stesse modalità cinque membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie sopra indicate, per sostituire i membri titolari in caso di assenza, di impedimento o di vacanza.

Un magistrato col grado di giudice, nominato dal ministro degli affari esteri, di concerto con quello di grazia e giustizia, avrà le funzioni di segretario della Commissione, e sarà responsabile della conservazione degli atti.

(Approvato).

Art. 20.

Il Commissariato dell'emigrazione ha diritto di proporre appello alla Commissione centrale. In ogni caso ha facoltà di farsi rappresentare alle sedute della Commissione stessa da un suo funzionario, il quale potrà formulare le sue richieste.

(Approvato).

Art. 21.

L'esecuzione delle decisioni appellabili resta sospesa durante il termine concesso per appellare e durante il giudizio di appello.

Il giudice, in caso di urgenza, potrà assegnare una provvisoria in somma non superiore ad un terzo di quella portata dalla sentenza, da computarsi nella somma totale liquidata.

(Approvato).

Art. 22.

Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento, comprese le decisioni, sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richieste nell'interesse esclusivo degli emigranti.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni decisione della Commissione arbitrale è sottoposta alla tassa di lire quindici, e ogni decisione della Commissione centrale alla tassa di lire venticinquè. Tali tasse saranno a carico della parte soccombente e saranno attribuite integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Nondimeno la Commissione potrà dichiarare esente la parte quando sia riconosciuta povera con dichiarazione espressa nella sentenza.

I membri e i segretari delle Commissioni percepiranno sul Fondo stesso e per ogni decisione, cui abbiano preso parte, una indennità nella misura che sarà determinata dal regolamento.

(Approvato).

Art. 24.

Ogni patto inteso a derogare dalla competenza stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la cessione dei diritti che possano competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto.

(Approvato).

Art. 25.

Quando i vettori siano condannati al pagamento di somme debbono versarle al Commissariato dell'emigrazione, nelle forme che saranno determinate dal regolamento, entro quindici giorni dalla data di notificazione della decisione.

Trascorso questo termine senza che i vettori abbiano ottemperato a tale obbligo, il Commissariato preleverà le somme stesse dalla cauzione.

Il Commissariato pagherà agli aventi diritto le somme loro spettanti, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, il quale determinerà in quali casi esse possano essere pagate a procuratori.

(Approvato).

CAPO II.

ARRUOLAMENTI DI EMIGRANTI NON TRANSOCEANICI E GIURISDIZIONI PROBOVIRALI PER GLI EMIGRANTI STESSI.

Art. 26.

Gli arruolamenti di emigranti non compresi nel capo 2° della legge 31 gennaio 1901, n. 23, per lavori da eseguirsi all'estero, debbono risultare da atto scritto. Il regolamento disciplinerà questi contratti di lavoro, che dovranno contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratti di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione stessa non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali.

(Approvato).

Art. 27.

Nel paese dove sia più frequente il movimento di emigranti, di cui all'articolo precedente, possono essere istituiti collegi di *probi viri* per la conciliazione ed, occorrendo, la decisione giudiziale delle controversie fra i detti emigranti ed imprenditori o arruolatori, le quali dipendano o comunque siano connesse con contratti di lavoro da eseguirsi all'estero. Questi collegi sono costituiti con decreto Reale promosso dal ministro degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia; e nel decreto stesso ne è determinata la circoscrizione.

Il collegio dei *probiviri* ha sede in comune capoluogo di mandamento, ed è composto del pretore che lo presiede e di due cittadini, scelti l'uno fra gli operai e l'altro fra gli imprenditori, con le norme determinate dal regolamento.

Il regolamento determinerà pure le disposizioni per il funzionamento di tali collegi, prendendo norma dalla legge sui *probiviri*, in quanto siano ritenute applicabili.

(Approvato).

Art. 28.

I collegi probovirali, di cui all'articolo precedente, possono essere aditi entro sei mesi dalla cessazione del lavoro.

(Approvato).

Art. 29.

L'emigrante può appellare dalla decisione sulla controversia che lo riguarda, dipenda questa da contratto individuale o collettivo, quando rispetto all'appellante la controversia stessa supera il valore di lire 300.

Quando trattisi di contratto collettivo, ognuno degli emigranti contraenti può aderire all'appello interposto da uno di essi, anche se il valore della controversia, rispetto all'aderente, sia inferiore al detto limite. In ogni caso la decisione del giudice di secondo grado ha efficacia soltanto rispetto all'emigrante che abbia appellato e a quelli che abbiano aderito all'appello.

La facoltà di appellare spetta altresì all'imprenditore o arruolatore, quando il valore della controversia decisa supera il limite fissato nel primo comma del presente articolo.

Spetta sempre all'imprenditore od arruolatore la facoltà di appellare quando la somma al cui pagamento egli fu condannato, moltiplicata pel numero di emigranti dai quali la controversia sia stata o possa essere proposta, raggiunga il valore di lire 10,000.

L'appello si propone, nei modi che saranno indicati dal regolamento, alla Commissione centrale, di cui al precedente art. 18.

(Approvato).

Art. 30.

Ogni decisione dei collegi probovirali è sottoposta alla tassa di lire 0.50 per ogni cento lire.

(Approvato).

CAPO III.

SANZIONI PENALI PER LE INFRAZIONI ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI SULL'EMIGRAZIONE.

Art. 31.

Gli ispettori per l'interno e gli ispettori viaggianti, nonché i funzionari del Commissariato dell'emigrazione, sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

(Approvato).

Art. 32.

All'art. 31 della legge 31 gennaio 1901, numero 23, è sostituito il seguente:

« Saranno puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 1, ultimo capoverso;

b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 1;

c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 13;

d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta, tra sé e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;

e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'articolo 16, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 23;

g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo, che, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda, nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;

h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi più gravi anche con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o più emigranti, in viaggi

di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi biglietti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;

i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento;

l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto, o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;

m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, dei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo; salva la disposizione dell'articolo 286 Codice penale;

n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'impresie, di agenzie di affari o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza ».

(Approvato).

Art. 33.

Al primo e secondo comma dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sono sostituiti i seguenti:

« Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad

emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 100 a lire 1000.

« È punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave ».

(Approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 34.

Sono abrogati gli articoli 17, comma primo e secondo, 26, 27, 29 parte prima e seconda, 30 e 31 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

(Approvato).

Art. 35.

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 36.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, a riunire in testo unico le disposizioni delle leggi 31 gennaio 1901, n. 23, e 17 luglio 1910, n. 538, e quelle della presente legge.

(Approvato).

Art. 37.

Le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23, continueranno a funzionare fino a che non abbiano deciso, con le forme stabilite dalla legge stessa e dal relativo regolamento, tutti i ricorsi ad esse presentati fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1913

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale.

BISCARETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-1914 » (N. 1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-1914 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1033).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto senatore Foà.

FOÀ. Dopo che l'onorevole ministro ha presentato in varie riprese al Senato e alla Camera varie leggi che riguardano la pubblica istruzione, la discussione del bilancio non può essere molto ricca di argomenti, perchè, o già trattati, o che dovrebbero essere per trattarsi in altre sedi e non in quella del bilancio, tuttavia io mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro sopra alcuni dati che rivelano uno stato penoso della pubblica istruzione, in cui attualmente ci troviamo.

L'onorevole ministro ha interpretato nel senso più largo l'articolo 8 sulla legge della libera docenza votata dal Senato riguardo alla procedura, limitandosi ad esigere non che fosse convocata la Commissione, ma che fossero ad essa già distribuiti i titoli prima dell'8 maggio. È divenuta così, la disposizione dell'art. 8, una piccola restrizione, ma opportuna. Ora a me consta che in alcune Università, senza badare se i commissari avessero o no ricevuti i titoli

prima dell'8 maggio, i rispettivi Presidi hanno proceduto egualmente alle prove della libera docenza. Ora i candidati rispettivi, se non sono molto vagliati e sorvegliati perchè siano in regola colla disposizione ministeriale dell'articolo 8, non dovrebbero figurare fra coloro che saranno approvati prossimamente dal Consiglio Superiore.

Io mi permetto di avvertire di questo, perchè può darsi che in mezzo a molte pratiche ne sfuggano parecchie non abbastanza controllate.

Questo è tanto più necessario, in quanto anche all'on. ministro è nota l'enorme quantità di domande che si son fatte recentemente di libere docenze in previsione di riforme della legge: ella sa che le nuove domande sorpassano le 300, e una simile infornata di liberi docenti è tal cosa che costituisce un indice sicuro, non solo della decadenza, ma addirittura dello sfacelo in cui è caduta la libera docenza, che è venuta meno completamente al fine cui doveva essere destinata. È perciò necessario non transigere su questo rapporto, tanto più che abbiamo il dolore di vedere che gli interessi privati di questi signori ottengono in alcune assemblee rappresentazioni e difese così efficaci, quali noi che difendiamo gli interessi generali, non siamo forse capaci di ottenere dallo stesso Governo.

Detto questo, l'on. ministro mi consenta di abbandonare il campo dell'istruzione superiore e di parlare di qualche altro piccolo argomento.

Uno dei temi che sarebbe stato per ora molto interessante è quello dell'educazione fisica. L'onorevole ministro su tale proposito mi potrà osservare che sta per nominare o che ha già nominato una Commissione Reale, la quale deve provvedere alla riforma di questa educazione fisica. Io qui mi limito a rilevare che nel bilancio vi è la cifra di lire 10,000 destinata a sussidiare due istituzioni di educazione fisica, la Federazione ginnastica italiana, e quell'altro Istituto di educazione fisica che, se non erro, esiste ancora. Io deploro questa divisione del piccolo sussidio fra i due enti: o l'uno o l'altro. L'esperienza ha dimostrato che corpo vigoroso e che risponde veramente al suo fine è la Federazione ginnastica nazionale; si limiti a sussidiare questa a meno che non abbia disponibile più del doppio, per tutti e due gli istituti; ma dividere quelle poche 10,000 lire, in 5000 lire alla Società ginnastica e 5000 lire al supposto

Istituto nazionale che ha fini molto diversi, e che è incorso in gravissime difficoltà, credo che sia un errore di massima.

Non dico altro perchè fra la legge dell'istruzione media e la Commissione Reale per l'educazione fisica si dovrà ritornare altre volte su questo argomento.

Ora mi permetto di sottoporre al Senato e all'on. Ministro un quesito molto interessante che mi è suggerito da ciò che è avvenuto recentemente in un grande comune in occasione di un concorso per maestri comunali. La Commissione venne formata in modo che vi faceva parte il direttore generale delle scuole civiche. Furono allora sollevati dei reclami, e si è detto che siccome la legge rende il direttore generale delle scuole civiche membro nato del Consiglio provinciale scolastico, questi non può, per incompatibilità, essere membro della Commissione per i concorsi dei maestri elementari: e in questo senso si è anche pronunciato il Provveditorato degli studi.

Il direttore predetto ricorre al Consiglio di Stato, ed altro membro della Commissione si è dovuto ritirare; cioè l'assessore per l'istruzione. Sembra che si abbiano chieste istruzioni dal Ministero, e che da questo sia stato risposto che si sta preparando il regolamento nel quale sarà tassativamente dichiarato che il direttore delle scuole civiche non potrà essere membro della Commissione per i concorsi a maestro comunale.

Noi deploriamo questo fatto: non già perchè non riconosciamo che il membro nato del Consiglio superiore scolastico potrebbe essere indotto a giudicare dell'opera propria, non perchè non vediamo questa teorica incompatibilità, ma perchè riconosciamo ad un tempo il danno che deriva dalla esclusione del direttore delle scuole civiche nelle Commissioni dei concorsi nelle quali egli può sorvegliare tutto il procedimento e in cui imparerebbe a conoscere fin dalle origini il personale che dovrà poi avere sottomano. E delle due cariche se si potesse, piuttosto sarebbe opportuno che non fosse membro nato del Consiglio scolastico provinciale, piuttosto che dover essere escluso dalla Commissione esaminatrice dei concorsi.

Con ciò io riferisco il risultato di una discussione fatta da competenti presso il Consiglio comunale di una grande città in cui fu rilevato il disagio che porta lo stato presente delle

cose. Ora, poichè non si può modificare la legge che rende membro nato del Consiglio provinciale il direttore delle scuole, io desidererei soltanto d'invitare il ministro ad esaminare se fosse possibile temperare il regolamento nel senso di prescrivere tassativamente che il direttore delle scuole civiche che avrà preso parte al concorso, non possa nè discutere nè votare in seno al Consiglio provinciale quando si tratti di esaminare l'andamento del concorso stesso.

In questo senso si manterrebbe la incompatibilità di fatto, ma non si avrebbe il danno di escludere i vantaggi grandissimi dell'intervento del direttore delle scuole nei concorsi per la nomina dei maestri.

Mi sono permesso di portare questa questione innanzi al Senato perchè mi pare di molto interesse per le nostre scuole comunali.

Ho un'altra questione sulla quale riferisco, come l'ho udita trattare da competenti, quella, cioè, che nasce dall'approvazione già fatta della legge 14 giugno 1912 con cui viene istituito l'insegnamento professionale (Ministero di agricoltura, industria e commercio).

Di questa legge il Ministero di agricoltura sta preparando il regolamento il quale, a mia saputa, non è ancora emanato. Il regolamento conterrebbe questo principio, che alla scuola professionale dovrebbero essere iscritti i fanciulli che hanno superato la quarta classe elementare.

L'onor. ministro, con la sua perspicacia, indovina il perchè delle mie parole, esse sono rivolte a indicare che la disposizione suddetta sarebbe la rovina della scuola popolare. Questa è zoppicante da quando fu creata, e non risponde ancora completamente e dovunque ai fini della legge del 1904.

Vediamo che nelle grandi città spesso si preferisce lasciare il sesto anno per affollare le scuole tecniche le cui finalità sono diverse, rendendole pletoriche e guastandole assai più di quello che siano ora. La scuola popolare dovrebbe servire a completare la cultura generale della scuola elementare, aggiungendo in modo facoltativo quegli insegnamenti speciali che rispondono all'indole del luogo e del tempo onde il giovanetto sondi se stesso, a così dire, prima di determinarsi ad uno più che a un altro mestiere.

In seguito entrerà in un istituto professionale e quivi si applicherà ad un lavoro specifico diventando o fabbro, o meccanico, o

ebanista e via dicendo, ma ciò non deve essere fatto subito dopo quattro anni dalle elementari. Se l'alunno lasciando la scuola popolare, come la lascerà, entra, perchè obbligato, nell'Istituto professionale, noi perderemo il vantaggio di sondare l'attitudine di questi ragazzi, di completarne la cultura per farne il futuro operaio o la lavoratrice; e l'obbligheremo fin dal principio differenziarsi o nella ebanisteria, o nella meccanica o in altro mestiere.

Non nasconderò altri pericoli, che furono già messi in evidenza da persone dell'arte, benchè io non possa affermare fino a qual punto essi siano fondati.

Tra gli altri vi sarebbe quello che venga elusa colla scuola professionale la legge importantissima che limita il lavoro dei fanciulli. Se il fanciullo di 10 anni, come è uscito dalla quarta elementare, entra in una scuola professionale e già vi si specializza, in un determinato lavoro sarà elusa la legge protettrice sul lavoro dei fanciulli. E può anche essere ciò voluto, non so se ce ne siano, dagli industriali i quali mirano da molto tempo a passar sopra alla legge della limitazione di età per il lavoro dei fanciulli. Perchè non fonderanno essi nel loro stesso stabilimento una scuola professionale, e col pretesto dell'insegnamento professionale, conforme ai programmi governativi, obbligare effettivamente il fanciullo a lavorare prima di quello che la legge consente?

Un altro pericolo affacciato, e che io espongo perchè fu esaminata la questione da molti lati, è che gli Istituti privati, tra parentesi, i religiosi, potranno essi stessi impartire l'insegnamento professionale in discorso, sotto una sorveglianza indiretta dello Stato, così da intensificare quella concorrenza al lavoro libero, che è da tempo deplorata.

Che questi due ultimi pericoli siano effettivamente temibili io non ho abbastanza dati per affermare in modo assoluto, ma che la legge e il rispettivo regolamento inscrivendo i fanciulli dopo quattro anni di elementare alla professionale, rovinerà quel povero corso popolare già male sviluppato dal giorno della sua fondazione, mi pare cosa chiarissima, e quindi tale da preoccupare chiunque si occupi di istruzione primaria e di protezione della fanciullezza.

La legge del 4 giugno 1911, che porta il nome dell'attuale ministro, fa obbligo al Governo di provvedere alla preparazione degli

insegnanti della scuola popolare. Nello stato attuale, questo bisogno, a cui non si è ancora menomamente provveduto, è vivissimamente sentito. Io, per esperienza personale, posso dire in quale imbarazzo si trovino spesso i maestri della quinta e della sesta classe, nello svolgere una parte del programma prescritto. Parlando ad esempio di igiene, il cui programma è minimo ed elementare, i maestri in generale non sanno come svolgerlo perchè non ebbero alcuna preparazione speciale. Quindi è necessario provvedere, e poichè ho accennato all'igiene nelle scuole, mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sopra l'assoluta necessità della creazione di un corpo di medici scolastici.

Non accontentiamoci di quei medici che si nominano a tal fine da molti comuni, tanto per rispettare esteriormente la legge. Con essi si ottiene assai poco. È necessaria una preparazione specializzata e una organizzazione del Corpo dei medici scolastici, dai quali attendiamo, oltre alla trattazione delle questioni di igiene scolastica, anche l'istruzione che devono impartire ai maestri, al punto da averli necessari collaboratori nella compilazione delle carte biografiche degli alunni.

L'onor. ministro sa che la carta biografica compilata per iniziativa di qualche comune, o di qualche scuola, non è obbligatoria, perocchè quando il Corpo dei medici scolastici potrà dire di aver preparato il Corpo magistrale a questo proposito, si potrà anche rendere obbligatoria la formazione della carta biografica. Oggi, tranne poche lodevolissime eccezioni si fa per lustra e incompleta, e non si raggiunge lo scopo che si dovrebbe, quando non si considerino espressamente i risultati ottenuti da tutte le parti, in modo, da poterli utilizzare nella compilazione dei programmi, e nelle altre riforme igieniche e pedagogiche di cui può abbisognare la scuola. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di numerare i voti. (I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Baccelli, Balenzano, Balestra, Barracco Roberto, Barzellotti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Bozzolo.

Caldesi, Camerano, Carafa, Castiglioni, Cefaly, Chiesa, Chironi, Colombo, Colonna Prospero, Cuzzi.

Dallolio, Del Giudice, Del Zio, Di Broglio, Di Collobiano, Dini, Di San Giuliano, Di Teranova.

Fabrizi, Fano, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Foà, Fortunato.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gherardini, Giorgi, Goiran, Golgi, Grenet, Guala, Gualterio, Gui.

Inghillieri.

Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Maragliano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Mazza, Melodia, Monteverde.

Parpaglia, Pasolini, Pastro, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rolandi-Ricci, Roux.

Sacchetti, San Martino Enrico, Santini, Scilamà.

Tamassia, Tami, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Veronese, Vidari, Viganò, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Fra le varie questioni che il relatore, con la sua consueta diligenza e con quella conoscenza profonda che ha di tutto il meccanismo dell'istruzione pubblica in Italia, ha trattato nella sua relazione, ve ne sono alcune sulle quali mi permetto brevemente e rapidamente di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e dell'on. ministro per accentuare, se fosse possibile, ancor più, quanto giustamente osserva il relatore. Egli melanconicamente constata che fino ad ora le questioni relative all'istruzione media aspettano la loro soluzione: lamenta, e giustamente, le agitazioni che da parte di alcuni insegnanti di scuole medie assunsero un aspetto poco temperato, osservando che ciò forse ha contribuito a ritardare l'attuazione di provvedimenti che erano nel desiderio dell'onorevole ministro e del Parlamento. Ora io trovo giustissima la riflessione del collega relatore; però mi permetto di osservare che in un corpo così numeroso, il quale

conta migliaia e migliaia di membri, è naturale che vi siano dei temperamenti meno misurati; ma è a desiderarsi che i provvedimenti vengano e vengano presto, perchè non bisogna dissimularsi che attualmente il Corpo degli insegnanti delle scuole medie versa in uno stato d'animo nocivo al buon andamento dell'insegnamento. E del resto non bisogna dimenticare che la massima parte di essi è gente valorosa, devota agli studi ed alla scuola, meritevole di tutti i riguardi, di tutte le simpatie, di tutta la fiducia, che non hanno bisogno di affaticare troppo con soverchie ore di insegnamento, ricordando che ciò si guadagna in estensione va in danno delle profondità.

L'on. relatore accenna anche all'ordinamento degli studi nelle scuole medie; argomento di cui ogni anno si parla nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, lamentando sempre le condizioni non buone di questo ordinamento che viola le buone regole dell'igiene mentale, che dà dei risultati dei quali il paese si mostra spesso scontento, che non corrispondono alle finalità della scuola.

L'organizzazione dell'insegnamento tecnico, ad esempio, non corrisponde alle finalità, per le quali era nato, e si confonde troppo con l'insegnamento classico. È un guaio che è stato sempre lamentato, e sul quale mi permetto di richiamare ancora una volta melanconicamente, come ha fatto l'egregio relatore, l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato, facendo voti che questo stato di cose abbia a terminare al più presto possibile. Eppure, una Commissione Reale ha studiato tutti questi argomenti, vi ha fatto sopra una poderosa relazione, ma sono passati molti anni e poco o nulla si è fatto: non vorrei che quello che è avvenuto per questa, fosse un cattivo prognostico per un'altra Commissione Reale che sta per terminare i propri lavori!

Altra questione, a cui ha accennato l'onorevole relatore, è quella delle biblioteche universitarie; questione grave, gravissima per i nostri studi.

Giustamente l'on. relatore ricorda che la biblioteca rappresenta il laboratorio per una parte di studiosi, e le biblioteche universitarie d'oggi per l'esigua loro dotazione, per il modo col quale è organizzato il personale ad esse addetto, che si trova senza prospettiva di car-

riera, è tale che non risponde al compito cui deve rispondere.

L'organizzazione del personale delle biblioteche, è noto, è in condizioni deplorabilissime: non vi sono prospettive serie di carriera e vi sono, invece, per i gradi superiori, esami tali che allontanano gli aspiranti. E, per quel che riguarda il personale inferiore, basti dire che in un periodo della nostra vita pubblica in cui, come in questo, vi è la caccia all'impiego; ad un concorso per otto posti nel personale delle biblioteche, si iscrissero soltanto quattordici concorrenti e di questi dieci o dodici erano donne.

Tutto ciò dipende dal modo come è organizzata la carriera di questo personale delle biblioteche universitarie, carriera che non presenta alcuna attrattiva. Il numero degli impiegati è poi inferiore al bisogno.

Dunque la questione si prospetta sopra due punti: pianta deficiente, organizzazione che è urgente riformare.

Sopra questo io spero che l'onor. ministro vorrà portare la sua attenzione ed escogitare provvedimenti che valgano ad organizzare le nostre biblioteche universitarie in modo che corrispondano meglio al bisogno.

Ma vi è un altro punto che merita di essere considerato: bisogna che le nostre biblioteche universitarie sieno fornite di più adeguati mezzi.

Quando noi vediamo quale è nel bilancio lo stanziamento fissato per le biblioteche e consideriamo che una gran parte di questo stanziamento è assorbito dalle due principali, è facile comprendere che le biblioteche universitarie debbono necessariamente essere in una condizione di assoluta deficienza. Infatti, se si pensa che il bilancio non ha che lire 12,500 di riserva per provvedere ai bisogni straordinari per provviste di libri, chiaro appare lo stato di miseria delle nostre biblioteche universitarie.

L'onor. ministro della pubblica istruzione che è un uomo di studio, sa apprezzare questi bisogni; io spero perciò che egli vorrà portare tutta la sua attenzione e tutta la sua premura per un sollecito miglioramento.

È vero: vi sono le difficoltà finanziarie, ma l'onor. ministro voglia pensare se non sia possibile aiutare il bilancio, per questa parte, con qualche contributo speciale da stabilirsi.

Noi attualmente abbiamo, consentitemi la frase, un po' troppo sentimentalismo ogni qualvolta si parla di aumento di contributi scolastici, senza pensare che tutto è cresciuto al giorno d'oggi, ed è cresciuto anche il prezzo dei libri. È quindi necessario che chi vuole studiare, contribuisca nella misura dei propri mezzi alle spese opportune.

Si capisce che vi sono degli studiosi i quali non sono provvisti di mezzi, ma si tratta di eccezioni cui la legge può benissimo provvedere. L'essenziale è di far pagare a chi è in grado di farlo, per poter migliorare questo servizio. In sostanza si tratta di una partita di dare e di avere: se lo Stato da una parte dà, è necessario che dall'altra parte i cittadini corrispondano in qualche modo e corrispondano specialmente quei cittadini che usufruiscono di questi speciali servizi.

L'onor. relatore accenna molto lontanamente, direi quasi timidamente, alla questione. Io mi permetto di insistere sopra questo concetto, perchè sono convinto che non potremo avere quello sviluppo di mezzi che è necessario per le biblioteche ed in genere per tutti gli strumenti di studio, se non domanderemo a chi se ne serve un modesto contributo.

L'onor. relatore tratta di un'altra questione, che oggi interessa molto da vicino la funzione degli istituti scientifici: la questione degli assistenti.

A questo proposito mi si permetta di far notare che vi sono due punti da considerare separatamente. Uno sta nel miglioramento della posizione economica di questi assistenti e certo se lo Stato avrà i mezzi, come noi desideriamo, per poterle migliorare sarà una buona cosa. Ma bisogna badar bene a non confondere ciò che riguarda il miglioramento delle condizioni economiche del personale di assistenza, con ciò che si riferisce a farne un corpo vero e proprio di impiegati.

Noi, vecchi insegnanti, abbiamo sempre dimostrato di avere il più grande affetto, la più grande sollecitudine per queste giovani energie che si fondono alle nostre, e di cui noi volentieri curiamo ed aiutiamo lo sviluppo. Ma per carità badiamo bene di non confondere questo stato di fatto che ha dato tanti buoni frutti, con la tendenza a creare assistenti con dei diritti speciali di carriera.

L'assistente non può avere personalità proprie; la sua personalità si deve confondere con quelle del professore, che lo crea, che lo circonda di tutto il suo affetto, che lo aiuta, e talora, anche troppo. Sarebbe erroneo fare per gli assistenti quello che si è fatto già per gli inservienti, dai quali non possiamo dividerci a piacere nostro quando non sono più utili all'insegnamento. E per gli inservienti vada, per quanto nascano spesso degli episodi comici. Potrei, ad esempio, narrare questo: in una Università un inserviente credette di non presentarsi più al proprio ufficio e se andò in America senza nulla dirne a chicchessia. Il professore denunciò l'inserviente come un funzionario che aveva mancato al proprio dovere, ma credete voi che sia stato possibile sostituirlo durante l'anno? No, no, perchè bisognava che l'inserviente scrivesse la propria rinuncia, che presentasse le proprie discolpe, il che egli certo non faceva essendo in America, onde il professore dovette stare tutto l'anno senza personale di servizio.

Cito questo fatto per far notare quel che potrebbe avvenire se il personale di assistenza avesse personalità propria e carriera burocratica. Il personale di assistenza deve avere fede, come ha sempre avuto, nei propri professori, ed i professori debbono avere assistenti su cui poter far conto e dai quali si possano separare quando non abbiano più ragione di avere fiducia in esso.

Quanto poi ad un desiderio giusto, che ho sentito esprimere, di avere una qualche posizione più soddisfacente nell'insegnamento, osservo che gli assistenti i quali si trovano in condizione di poterlo fare possono, in forza delle disposizioni di un vecchio regolamento che non è stato mai disdetto, possono essere incaricati dal professore di sviluppare qualche parte di insegnamento, sotto le sue responsabilità e direzione.

Vogliamo sviluppare ancora di più queste disposizioni? Facciamolo pure, ma evitiamo di creare, lo ripeto, assistenti con figura e personalità propria indipendente da quelle del professore. Il servizio di assistenza deve essere considerato in ordine ai bisogni dell'insegnamento, ed io credo che molte scuole universitarie, le cliniche, ad esempio, si avvantaggerebbero molto di una disposizione per cui si

assegnasse la spesa per i servizi di assistenza quale una speciale dotazione che, su proposta del professore, verrebbe annualmente destinata a chi presta uffici di assistenza. Così si potrebbero compensare anche largamente questi assistenti che danno largamente l'opera propria alla scuola. Certo che una misura simile non si potrebbe generalizzare, ma sarebbe utile in determinati casi.

Frattanto siamo sempre di fronte all'attesa revisione delle tabelle che ondeggia sempre dinanzi ai nostri occhi, ma che non si attua mai per ragioni di finanza.

Ma, pur dovendosi ad essa addivenire, come ben dice l'onorevole relatore, per necessità ineluttabile, mi permetto di fare qui pubblicamente qualche osservazione, perchè possano tenerne conto coloro che dovranno occuparsi di questo argomento, ed anzitutto l'onorevole ministro, al quale spetta la sanzione finale. Si consideri che il concetto cui si era ispirata la funzione delle tabelle del 1909 è un concetto tutt'affatto meccanico che non corrisponde all'indirizzo scientifico che devono avere questi servizi. Il dire che si concede un assistente per un dato numero di studenti non è giusto nè saggio. Forse che le funzioni di un istituto scientifico si riferiscono solo allo studente? Non hanno forse questi istituti anche il dovere e la missione della produzione scientifica? E la produzione scientifica sta forse in rapporto strettamente col numero degli studenti? Sono tanti quesiti ai quali la risposta non può essere dubbia. E permettetemi un momento di entrare in una specializzazione pratica che è più consona ai miei studi e sulla quale credo opportuno di richiamare l'attenzione del ministro, perchè al postutto è una questione che riguarda servizi importantissimi.

Negli istituti clinici, si medici come chirurgici, abbiamo ammalati da assistere e da curare, dobbiamo guidare gli studenti nello studio e nell'osservazione degli ammalati medesimi. Vi sono inoltre i laboratori nei quali si lavora ed ogni istituto produce secondo la propria attività e secondo i mezzi che ha.

Ora, è possibile che sia applicata una misura metrica comune a questi istituti che hanno un servizio doppio e funzioni doppie degli altri istituti scientifici?

Eppure le tabelle del 1909 non fanno punto

caso di questi doppi bisogni e calcolano i bisogni di assistenza della scuola di disegno, quanto quelli di un istituto di clinica medica o chirurgica. Quindi se si verrà a questa revisione, ed è necessario venirci, bisognerà che l'on. ministro del tesoro si disponga a concedere anche a tali servizi, che oggimai sono diventati di una necessità assoluta, quello che è necessario per farli funzionare.

Mi permetto di pregare l'on. ministro di volersi ricordare di questa mia raccomandazione, la quale è anche ripetuta da tutti i professori delle cliniche, sia mediche che chirurgiche, in Italia; perchè tutti ci troviamo a disagio con una pianta insufficiente al bisogno, quale è quella del 1909.

È vero che fino ad ora l'on. ministro, con progetti di proroga ha mantenuto agli istituti clinici, in via straordinaria, quel personale in più che avevano prima della pianta stabilita dalla legge 1909, ma una volta che venga il nuovo assetto non avremmo forse più la possibilità di avere quel personale, che era assolutamente necessario al funzionamento degli istituti medesimi.

Un altro punto ed ho finito. Noi assistiamo abitualmente ad un fatto che non ci soddisfa troppo nel nostro amor proprio di italiani quando andiamo all'estero. Oggi sono abituali per date branche di studi grandi convegni internazionali e noi vediamo che mentre tutte le altre nazioni hanno rappresentanze organizzate nominate molto precocemente dai rispettivi Governi, per l'Italia, o non si hanno rappresentanze, o, quando si hanno, sono nominate lì per lì all'ultimo momento quando non è possibile organizzazione qualsiasi.

Relativamente ai Congressi, si possono avere due opinioni: vi è chi crede che servano a qualche cosa, e vi è chi crede non servano a nulla e che non abbiano efficacia alcuna. Si può seguire l'una o l'altra di queste opinioni, quando se ne discute, ma non possiamo trovarci in una posizione diversa da quella in cui si trovano gli altri. Perché, sapete che cosa succede? Succede che quando vi trovate a Berlino, a Londra, trovate che, ad esempio, la rappresentanza francese, creata un anno o due anni prima, ha occupato tutte le posizioni per mettere in evidenza la produzione scientifica del paese. Invece l'Italia che non ha in questo

mai organizzazioni stabili, definite e fatte a tempo, si trova sempre fuori di posto.

Adesso, per esempio, succede questo: vi è il grande Congresso internazionale medico di Londra, fra tre mesi. Per equivoci e malintesi, che non dipendono tutti da noi, è avvenuto, che l'Italia non è considerata in ordine a quel Congresso. Tutti i prospetti inviati non parlano dell'Italia; il Governo italiano è stato invitato, ma fino a poco tempo addietro non ha creduto di dover accettare l'invito.

Voci. L'ha accettato.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'ha accettato e l'Italia sarà rappresentata in quel congresso da Leonardo Bianchi.

SANTINI. Sicuramente da Leonardo Bianchi.

MARAGLIANO. Mi compiaccio della notizia datami dall'on. ministro della pubblica istruzione e della scelta fatta nella persona di uno scienziato illustre, che onora il nostro paese, ma fino da pochi giorni addietro questo non era avvenuto, e in tutte le pubblicazioni fatte dal Comitato inglese non figurava per nulla una rappresentanza italiana.

Io mi sono permesso di richiamare l'attenzione dell'on. ministro e del Senato su questo punto, perchè è un punto che interessa il nostro decoro scientifico.

Se vogliamo considerare i Congressi come una esposizione (non possiamo sognarci che i Congressi facciano progredire la scienza) della produzione intellettuale di un paese, è bene che anche l'Italia, la quale ha una produzione scientifica per nulla seconda ad alcun'altra nazione, abbia quel posto che le spetta nelle competizioni scientifiche internazionali. (*Bene*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti »:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 88 |
| Favorevoli | 77 |
| Contrari | 11 |

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1913, n. 84, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno destinati nella Libia e nell'Egeo ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche e imposizione di relativa tassa;

Conferma al Governo del Re della facoltà di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Riordinamento delle casse degli invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina mercantile ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri dell'interno, delle finanze e della marina, della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno la via stabilita dal regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Brevi osservazioni, alle quali mi richiama anche il discorso, testè pronunciato dal senatore Maragliano, nei riguardi della rappresentanza dell'Italia ai Congressi internazionali medici all'estero.

Forse perchè, o in veste ufficiale, o da privato, ho avuto spesso l'onore di parteciparvi,

mi lusingo conoscere un poco l'argomento. E debbo dire che il Governo italiano ha fatto sempre del suo meglio (e l'onor. Maragliano ne è certamente edotto) perchè l'Italia in questi Congressi tenesse l'alto posto, che di diritto le spetta.

Qualche hanno fa, nei Congressi medici internazionali, la lingua italiana non era considerata ufficiale; ma ora, grazie specialmente all'intervento autorevole dell'illustre Guido Baccelli, e anche al modestissimo mio, che di tali Congressi, ripeto, ho fatto spesso parte, la lingua italiana è accettata ufficialmente. Cosicchè, mentre prima non era permesso, oggi i medici italiani, pur conoscendo le lingue straniere (perchè gli Italiani sono quelli, che maggiormente le conoscono) vi fanno le loro comunicazioni nella lingua propria.

L'onor. Maragliano lamentava che il Governo italiano non si facesse rappresentare nei Congressi medici. A me, di contro, consta che l'invito del Governo inglese a partecipare al Congresso medico internazionale, che si accoglierà in Londra sotto gli auspici del Re d'Inghilterra nel prossimo agosto, è stato dal nostro Governo accettato; so anche, per quanto riguarda i Ministeri militari, che tanto il ministro della guerra che quello della marina vi saranno rappresentati dai Capi dei rispettivi Corpi sanitari e che primo delegato sarà (e, se sbaglio, l'onor. ministro della pubblica istruzione mi correggerà) l'illustre prof. Leonardo Bianchi, la cui alta rinomanza scientifica affida che l'Italia vi sarà rappresentata in modo veramente degno.

Ed ora, un chiarimento io chiedo all'onorevole ministro, e traggio occasione dalla discussione del bilancio per rivolgergli tale preghiera, che altrimenti, forse, avrei ommesso, per avere dalla sua benevola cortesia una informazione intorno ad un fatto, che ha dato origine a dibattiti anche nella stampa politica.

Il ministro sicuramente potrà dare al Senato quegli schiarimenti, che noi non usiamo discutere sui giornali.

Amerei sapere se sia vero quanto si assevera, cioè, che con decreto ministeriale recente sia stato nominato un professore straordinario alla cattedra di Clinica dermosifilopatica presso l'Università di Messina. Mi pare si tratti di tal professore Stanziale, se non erro.

Tutti sanno, e mi duole non vedere presente due illustri rappresentanti medici dell'isola patriottica, i professori Durante e Todaro, miei amatissimi maestri, che potrebbero attestare come a Messina, purtroppo, per l'immane disastro avvenuto anni or sono, l'Università tuttora non sia ristabilita, talchè, per la Clinica dermosifilopatica, mancano, non solo i gabinetti, ma anche gli studenti.

La Facoltà medica di Messina non esiste, vi sono tre professori: lo Scimeni, il Gatti e il Ferrari, ma appunto perchè materialmente l'Università tuttora non esiste, il primo è stato aggregato a Palermo, il secondo a Roma, il terzo a Napoli.

Questa domanda, nella forma più amichevole, sottopongo alla benevola attenzione del ministro della pubblica istruzione, perchè voglia dare al Senato, se lo crede, quei chiarimenti, che valgano a calmare questa antipatica agitazione di colleghi, che si dilaniano a vicenda.

Non ho altro a dire.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Signori senatori, io sarò breve, come sono stati brevi gli onorevoli senatori, che hanno preso la parola nella discussione generale del bilancio dell'istruzione.

In quest'Aula fu discusso piuttosto animatamente, nei giorni passati, intorno a gravi problemi dell'istruzione, e non occorre oggi un lungo dibattito, perchè si stabilisca fra il Senato ed il Governo quella corrente di idee che è necessaria, affinchè l'Amministrazione proceda correttamente e speditamente.

Risponderò ai singoli oratori, tenendo l'ordine da essi seguito.

L'onorevole Foà ha richiamato l'attenzione del ministro sopra la valanga di domande di libera docenza che furono presentate al Ministero, appena si diffuse la notizia che la porta d'ingresso veniva socchiusa. Ed è vero; 262 domande pervennero nell'ultimo trimestre anteriore al 28 febbraio di quest'anno, giorno in cui io ebbi l'onore di presentare al Senato il disegno di legge sulla libera docenza. E, benchè questo contenesse una disposizione transitoria che fermava questo movimento di alta cultura

scientifica, sopravvennero altre 172 domande, le quali stanno a dimostrare, come la vocazione per l'insegnamento superiore nel nostro paese superi quella di tutte le altre Nazioni civili del mondo.

Per quanto le leggi e i regolamenti consentono, ho sempre seguito un criterio di rigore nel conferire la libera docenza: nessun diploma fu dato se non col parere favorevole del Consiglio superiore: nonostante le insistenze degli interessati, e di amici di interessati, nessuno potè avere tale titolo se non ne aveva pieno diritto. Ed anche nell'esame delle domande che ora stanno innanzi al Ministero, stia sicuro onorevole Foà, che io porterò tutta l'attenzione possibile per tutelare la dignità degli studi.

L'onorevole Foà si è poi occupato della educazione fisica, lamentando che il sussidio di 10 mila lire che è stanziato in bilancio per aiutare, le grandi iniziative, sia diviso in due parti: 5 mila lire alla Federazione ginnastica nazionale e 5 mila allo Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica. Onorevole Foà, ella sa che quest'istituto pare non sia più in grado di funzionare, e quindi la somma sarà volta possibilmente, se il bilancio me lo consentirà, a rinforzare l'azione della Federazione ginnastica, alla quale veramente si deve in gran parte lo splendido movimento di educazione fisica che si ebbe in Italia in questi ultimi anni. Io non nascondo al Senato che sarei molto lieto di poter avere a mia disposizione una somma molto maggiore per aiutare tutte le iniziative private che fioriscono oggigiorno anche nel nostro paese.

L'on. Foà chiede, passando nel campo dell'istruzione elementare, che sia tolta l'incompatibilità fra membro delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i maestri elementari e membro del Consiglio provinciale scolastico; e precisamente egli fa il quesito se il direttore generale delle scuole comunali di una grande città debba, come membro del Consiglio scolastico che rivede l'operato delle Commissioni esaminatrici, far parte della Commissione di concorso. Io confesso che non ho presenti tutte le disposizioni del regolamento sullo stato giuridico dei maestri elementari che sarà esaminato posdomani dalla seconda sezione della Corte dei conti e in settimana pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno; ritengo tuttavia

che contenga la disposizione accennata, poichè, come un professore di Università non può essere membro di una Commissione giudicatrice di un concorso e nello stesso tempo del Consiglio superiore che deve rivedere gli atti del concorso, così non può essere membro del Consiglio scolastico colui che è giudice in una Commissione. Forse il temperamento suggerito dall'on. Foà può essere ragionevole. È certo che fra tutti i giudici il direttore generale degli studi può vedere più addentro e fare deliberare il concorso in ordine ai bisogni specifici degli studi elementari. Terrò presente la sua raccomandazione e vedrò se sia possibile, modificando il regolamento del Consiglio scolastico, disporre che il direttore generale si astenga dalla votazione e dalla discussione, e che si prenda motivo da questo perchè egli possa essere nominato nelle Commissioni di concorso. Quando il maestro è buono, la scuola è buona nonostante i regolamenti ed i programmi cattivi.

Del corso popolare molto si parla in questi giorni e in vario senso. Prima di tutto non è esatto affermare che il corso popolare in Italia, istituito dalla legge 8 luglio 1904 sia ancora di là da venire. A Milano, ad esempio, vi sono oltre 200 classi di 5ª e 6ª, e potete verificare pochi giorni or sono sul luogo i buoni frutti di queste classi, e le autorità scolastiche di Milano mi diedero buone informazioni su esse. Certo, non ovunque si sono ottenuti questi risultati, ma ovunque vi è un miglioramento continuo.

Alcuni attendono da un'organizzazione salda del corso popolare lo sfollamento della Scuola tecnica, alla quale si presentano oggidì circa 76,000 alunni; ma anche questo avverrà gradatamente. Oggidì la coscienza popolare considera la scuola tecnica come il migliore istituto di compimento della scuola elementare. Questo è nella tradizione italiana. Dalla scuola tecnica escono giovani preparati per il commercio, per l'agricoltura per i piccoli impieghi. Io ho innanzi l'esempio di piccole città, nelle quali pure gli studi fioriscono ed è stato ordinato saldamente il corso popolare! Or bene, anche le famiglie più modeste preferiscono avviare i propri figli alla scuola tecnica, invece che al corso popolare.

Bisogna preparare i maestri per il corso po-

polare. Ma l'applicazione della legge 4 giugno 1911 è un lavoro superiore a ogni nostra immaginazione. Io mi trovo nella condizione di colui che deve avviare una nuova industria, per la quale non esiste maestranza.

In questo momento è scarso il personale scolastico in Italia.

In un concorso per ispettori centrali a 6000 lire di stipendio, per sei posti se ne son trovati soltanto due idonei. In un concorso per ispettori di circoscrizione i posti non sono stati coperti. In un altro per ragionieri nell'Amministrazione scolastica provinciale, idem. Numerosi concorsi per le scuole medie non raccolgono adeguato numero di candidati eleggibili.

Questa condizione è una conseguenza del fiorire delle nostre industrie, dei commerci, della agricoltura; si sveglia nella gioventù italiana uno spirito di utilitarismo, che l'allontana dalle modeste vie della scuola e dell'Amministrazione scolastica.

Questo momento storico si verificò presso tutte le altre nazioni e bisogna avere un po' di pazienza ed aspettare che passi.

Quando la legge 4 giugno 1911 avrà avuto tutta la sua applicazione, allora si potrà anche pensare a fondare nuovi istituti, che forniscano al paese gli insegnanti richiesti per il corso popolare, perchè la scuola normale come è oggi ordinata non è sufficiente per preparare il buon insegnante di 5ª e di 6ª elementare.

E, poichè il discorso mi cade sopra la scuola normale, debbo una risposta all'on. relatore, al quale io esprimo tutta la mia gratitudine per la lucida e benevola sua relazione a riguardo dell'Amministrazione che ho l'onore di reggere.

L'on. relatore lamenta, e con lui lamentano molti altri, che non si sia compiuto il riordinamento della scuola normale, che è stato reso obbligatorio da una disposizione speciale della legge 4 giugno 1911.

Ma l'obbligo di riordinare la scuola elementare è più antico: risale all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1904. Dal 1904 ad oggi ci furono in Italia, otto ministri della pubblica istruzione. Perchè nessuno propose al Parlamento il riordinamento della scuola normale? Perchè dopo la legge dell'8 luglio 1904 sull'istruzione elementare, incominciò a verificarsi nel nostro paese mancanza di maestri. Il riordinamento della scuola normale, può

essere utile, quando (e in questo son tutti di accordo) si aggiunga agli attuali anni d' insegnamento almeno un settimo anno; anzi alcuni sostengono che se ne debbano aggiungere due. Ora, mentre mancano i maestri per le scuole già istituite, mentre dobbiamo per obbligo di legge aprire alcune migliaia di scuole, possiamo rendere più difficile la produzione dei maestri? Ciò varrebbe a rendere più acuta la crisi magistrale. Ecco perchè nessun ministro ha potuto tentare questa riforma.

In questo momento non si può, non si deve turbare l' istituto, donde escono gl' insegnanti elementari. Sono ben 4000 scuole elementari in Italia, che sono tenute da insegnanti non provvisti di patente, alcuni dei quali non hanno neppure la licenza elementare. Ora, noi dobbiamo aprire molte migliaia di nuove scuole; dove sono i maestri? Possiamo noi portare da sei ad otto gli anni di studio per preparare i maestri?

E poi a tutte queste teorie di riordinamento della scuola io presto fiducia fino ad un certo punto. Ho grande fiducia invece nelle persone.

Non si deve attribuire soverchia importanza alla riforma esteriore degli istituti scolastici: è lo spirito nuovo dei professori che occorre formare.

L'onor. Foà, in ultimo, raccomanda la costituzione di un corpo medico scolastico. Io me ne sono occupato; non so fino a che punto venga istituire una seconda Direzione di sanità scolastica nel Ministero della pubblica istruzione, quando già esiste una Direzione generale della sanità. Io ho avviato pratiche col Ministero dell' interno; tuttavia riconosco la necessità di una vigilanza scolastica sulle nostre scuole.

Occorre diffondere in tutte le scuole i concetti fondamentali dell' igiene. E, per entrare nella via dei fatti, quest' anno un valente professore d' igiene delle nostre Università assunse l' incarico dal Ministero della pubblica istruzione, d' accordo con quello dell' interno, di riunire intorno a sé una diecina di medici provinciali aggiunti, ai quali tenne un corso di igiene scolastica. Questi medici provinciali aggiunti, così preparati, sono pronti per recarsi in alcune provincie, che saranno determinate al principio dell' anno scolastico, per tenere conferenze speciali ai maestri intorno all' igiene

scolastica. Ma non ritengo molto efficace un istituto sanitario che fosse avulso da questo istituto che già esiste nel nostro paese, e che ha ricchezza di mezzi ed autorità di persone.

Sono d' accordo con l' on. Maragliano che a questo bisogna pensare perchè con la formazione della coscienza igienica nelle nostre scuole si potrà diffondere una educazione igienica anche nelle famiglie. L' on. senatore Maragliano si è occupato della scuola media. È il problema del giorno ed il ministro non ha mancato di volgere sempre ad esso il suo studio. Certo mentre grandi avvenimenti tenevano viva l' attenzione dell' Italia, non era il caso di presentare al Parlamento disegno di legge così grave. Ma, appena le condizioni parlamentari lo consentirono, fu presentato un progetto coraggioso, sia sotto l' aspetto economico, sia nella parte dei doveri che si attribuiscono agli insegnanti. È la prima volta che ad un professore delle nostre scuole, si assegnano, come primo stipendio, 3000 lire che aumentano fino a 6500 ed anche a 7000 per coloro che si distinguono. Nel disegno di legge che sta innanzi all' altro ramo del Parlamento si stabilisce che chi vince un concorso per una cattedra di liceo o di ginnasio superiore o di istituto tecnico o di scuola normale, ha come primo stipendio 3000 lire, alle quali poi può aggiungere un altro migliaio di lire senza un grande sforzo mediante le ore di lavoro straordinario. Gli altri impiegati dello Stato non sono pagati meglio.

I professori poi del ginnasio inferiore e delle scuole tecniche e complementari incominciano con 2500 lire e possono salire a 6500. Gl' insegnanti delle modeste materie di calligrafia, di canto, di lavori donneschi incominciano con 1800, che la Commissione volle portare a 2000, e vanno su fino a 5000. Non possiamo dire che gl' insegnanti siano stati trattati male. Le ore di lezione, diciotto per i licei ed istituti equiparati, ventuna per i ginnasi inferiori ed istituti equiparati, ventiquattro per le materie grafiche e pratiche, rappresentano un lavoro inferiore forse a quello richiesto ai professori delle altre nazioni.

Nullameno si obietta che è eccessivo; no, signori, non è eccessivo, quando pensiamo che nel nostro paese, per le consuetudini delle famiglie, per il clima, pochi sono gl' istituti che arrivano a fare 180 giorni di lezione all' anno;

rimane dunque il tempo anche per lo studio privato dei professori. Il disegno di legge tuttavia non riscosse gli applausi della classe interessata, ma io compio il mio dovere coscienziosamente, e tra molte difficoltà mi sforzo di mettere in armonia gli alti interessi della collettività con quelli giustissimi della scuola e degl'insegnanti; ma non potei seguire interamente, nel fissare le linee direttive della legge, i consigli degl'interessati, che pure esaminai attentamente. (*Benissimo*).

Credo che non sia conveniente chiamare al Ministero, quando si prepara un disegno di legge, gl'interessati, perchè la responsabilità spetta al Governo, che deve rendere conto del proprio operato al Parlamento e al paese, che vuole giustizia per tutti e per tutte le classi. (*Vive approvazioni*).

Se il disegno di legge non potrà essere discusso in questo scorcio di sessione, lo sarà alla riapertura del Parlamento. Il Governo intende difendere i diritti della scuola e del paese.

L'onor. Maragliano si è occupato delle biblioteche, e in realtà, onor. Maragliano, l'importanza di esse è grande. A noi professori tocca spesso volte di vedere gli studenti disertare dalle lezioni e li troviamo nelle biblioteche, nel raccoglimento dello studio, che lavorano. Ormai la coscienza del giovane moderno è così fatta, che vuole andare al libro, e vuol farsi da sè, e in tutti gl'istituti è necessaria una biblioteca speciale.

Sè noi diamo uno sguardo allo sviluppo che hanno avuto le biblioteche presso le altre nazioni e, se abbiamo l'idea della grande importanza di questi istituti, non possiamo d'altra parte, come qualcuno vorrebbe, imitare le biblioteche di America e di Londra, che hanno mezzo milione di dotazione: noi abbiamo meno di mezzo milione per le 33 nostre biblioteche governative. Dobbiamo fare tutto quello che si può, nullameno è da riconoscere che fra i vari servizi del Ministero della pubblica istruzione, quello che richiede cure più urgenti è il servizio delle biblioteche.

La biblioteca non funziona bene se non ha spazio sufficiente, se i libri non sono ordinati, se non sono a posto; un libro fuori di posto, è un libro che non esiste.

Ora, recentemente si è costruita la biblioteca

universitaria di Padova, secondo i dettami più recenti della scienza e della pratica, si sta provvedendo alla Nazionale di Milano, trasportando altrove alcuni servizi che ora stanno nel palazzo di Brera, si è concluso in questi giorni col comune di Torino una convenzione speciale per cui la grande Biblioteca Nazionale di quella città sarà collocata in sede opportuna e veramente decorosa. Venendo più giù, a Firenze, si sta iniziando la costruzione di quella grande Biblioteca Nazionale che potrà servire di esempio a tutte le altre d'Italia e forse anche fuori d'Italia; è un progetto ammirabile: gli Enti locali concorsero con larghezza nella spesa di oltre due milioni di lire.

A Napoli è necessario che la Biblioteca Nazionale abbia un nuovo locale, ed è stanziata con legge speciale la somma di un milione e un quarto per costruire un'ala speciale nel palazzo, dove si trova attualmente la Biblioteca insieme col Museo nazionale. Ma poichè si è dovuto constatare che tanto la Biblioteca quanto il Museo, collocati nello stesso palazzo, hanno bisogno di estendersi, e che sarebbe un grave errore il voler forzare questi due Istituti nello stesso edificio, si sta ricercando, e pare che si sia sulla buona strada, un edificio nuovo che possa essere adibito per la Biblioteca nazionale. In questo modo il Museo potrà avere una sede comoda.

A Messina si sono costruite due aule ed è stata riordinata tutta quella biblioteca, sicchè ora risponde ai bisogni degli studi delle due Facoltà aperte. Certo altri sforzi debbono esser fatti per le Biblioteche.

Ha detto benissimo l'on. Maragliano; rifuggono i nostri giovani da quella carriera; andando innanzi, come avviene oggidi, non avremo più bibliotecari, ma soltanto bibliotecarie.

È necessario un organico nuovo, e il disegno di legge è pronto; ma, onor. Maragliano, c'è tutto, fuorchè i denari (*ilarità*). Speriamo che si trovino. Egli ha indicata una via; una sopratassa. Nelle Università straniere gli studenti pagano una tassa semestrale per poter frequentare le biblioteche. L'on. Maragliano, e mi pare anche il relatore, benchè molto timidamente, suggeriscono questo mezzo per dar modo al Governo di riordinare le biblioteche. Sarà studiato e saranno prese delle deliberazioni. È, certo, giusto che, se gli studi costano oggi-

giorno molto più, colui che dagli studi trae il vantaggio più diretto, sostenga anche una spesa maggiore: questa è una considerazione assolutamente logica.

E vengo agli assistenti universitari; si fece una prima proroga, poi si è dovuto ricorrere a una seconda che, approvata dall'altro ramo del Parlamento, è stata ora sottoposta al vostro sapiente esame.

Altre volte ho messo in rilievo l'importanza dell'assistentato universitario, altra volta dissi che l'organizzazione dei nostri studi e della nostra produzione scientifica esige l'opera di assistenti capaci e volenterosi. La brava gente bisogna pagarla. L'on. Maragliano suggerisce un sistema quasi di cottimo, giacché egli dice: Mettete a disposizione del direttore della clinica una somma annua ed egli provvederà al servizio di assistentato.

Può darsi che il sistema da lui proposto sia conveniente per i servizi di clinica, ma certo non potrebbe essere accettato per gli istituti scientifici (*benissimo, approvazioni*).

L'on. Maragliano ha detto che l'assistente è l'ombra del professore, anzi nega all'assistente qualunque personalità giuridica. Mi par troppo, che si possa ora ridurre l'assistente ad essere il chierico del professore; mi pare una esagerazione. Io credo che dovremo anche noi, col tempo, gradatamente, perchè le cose buone e belle si fanno sempre con la pazienza e con la riflessione, forse adottare anche noi un ordinamento dell'assistentato, sul tipo di quello francese.

In Francia vi sono assistenti che non hanno le qualità richieste per un professore universitario, ma che nei laboratori, come direttori dei lavori scientifici degli studenti che fanno ricerche e analisi, rendono grandi servizi.

Costoro godono una posizione economica e morale conveniente e rispettabile.

Ma sono problemi che verranno innanzi al Parlamento a suo tempo, e certo in quest'Aula saranno discussi con grande competenza.

Dei Congressi scientifici è esatto quello che affermò l'onorevole Santini: noi, quando riceviamo l'invito di partecipare ad un Congresso internazionale, domandiamo prima di tutto se la lingua italiana è ammessa come lingua ufficiale; se non c'è questa dichiarazione esplicita, la trattativa è senz'altro troncata (*benis-*

simo); se questa condizione di amor proprio nazionale viene soddisfatta, il Ministero cerca di provvedere coll'invio di rappresentanze, scegliendo le persone che hanno maggior nome nella materia del Congresso. Ma anche qui ci sono le esigenze del bilancio. Mi pare che in bilancio siano stanziati per questo servizio 10 mila lire l'anno.

DINI, *relatore*. Ottomila.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Dieci od ottomila; ma se io debbo mandare una rappresentanza a Buffalo, come era capitato quest'anno, consumo mezza dotazione, quindi non si può intervenire dappertutto. Viene però in aiuto qualche volta il buon volere dei nostri scienziati, che spesso si offrono di rappresentare decorosamente e dignitosamente l'Italia senza aggravio del bilancio, ed a questi colleghi io faccio sempre la più bella cera del mondo (*si ride*).

L'onorevole Santini mi domanda di una nomina del prof. Stanziale. La nomina è stata fatta, e non è la prima, onor. Santini.

Messina si trova in condizioni speciali; ed io vi ho ricostituito la Facoltà di filosofia e lettere, e dovetti ricorrere a mezzi speciali, perchè non si può sentire il parere della Facoltà per costituire una Facoltà che non esisteva.

È naturale che si debba provvedere con mezzi straordinari. Io nominai, tre anni or sono, il professore di pedagogia che era riuscito terzo in un concorso, senza il parere della Facoltà, ed egli ora tiene fruttuosamente il suo ufficio. La Corte dei conti non fece osservazione a questo decreto: condizioni eccezionali, metodi eccezionali.

Poi mi si chiese che fosse nominato professore di clinica dermosifilopatica lo Stanziale, molto valoroso, che aveva appartenuto per quattro anni al Consiglio superiore, dove si era fatto onore, e del quale mi dissero molto bene persone autorevoli. Egli era riuscito terzo in un concorso, quindi poteva essere chiamato come insegnante, quando eventualmente si fosse presentata cattedra vacante.

L'Università di Messina vive, vi sono i fondi in bilancio ogni anno, quindi ci si è posto il problema: si deve fare o non fare la nomina del professore? Io fui molto in dubbio, considerai, riflettei, domandai consiglio a varie per-

sone, e poichè prima dell'adunanza del Consiglio superiore scadeva l'anno stabilito dal regolamento per la nomina dello Stanziale, feci la nomina.

Tuttavia io consento coll'onor. Santini in questo, che, benchè la Corte dei conti abbia risolto i casi della Facoltà di filosofia e lettere favorevolmente, la materia è troppo delicata perche non ne sia investito come feci, il Consiglio superiore, il quale dovrà decidere in questi giorni (*bene*) e dichiarò al Senato, come ho dichiarato agli interessati, che per me il parere del Consiglio superiore, ed eventualmente anche quello del Consiglio di Stato, saranno legge. (*Bene*).

Credo con questo di aver risposto alle osservazioni di tutti gli oratori. Potrei rispondere anche ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Dini nella sua relazione. L'onor. Dini, con la sua competenza, ha preso in esame le varie parti dell'Amministrazione scolastica.

Egli ha avuto parole per me così benevoli che veramente la mia risposta si riduce a questo: lo ringrazio dell'opera che egli dà, con la sua sapienza e col suo amore, alla pubblica istruzione, e dichiaro al Senato che dei consigli che qui vengono dati, in fatto di pubblica istruzione, io ho sempre fatto tesoro. (*Approva-*

FOA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOA. L'onor. ministro ha promesso di impegnarsi energicamente per evitare scandali in materia di rappresentazioni di domande di liberi docenti, ed io prendo atto della sua promessa, con tanta maggiore considerazione perchè a malgrado della viva discussione fatta in Senato e nella pubblica stampa, non sembra che questi colleghi *in partibus* abbiano compresa la loro posizione. Rilevo infatti una recentissima manifestazione da parte di una associa-

zione di liberi docenti in una Università abbastanza frequentata dall'alta Italia, in cui si afferma che se l'erario subisce un onere maggiore dal gran numero dei liberi docenti, esso possa essere compensato coll'aumentare la tassa d'iscrizione degli studenti universitari. È un vero peccato che quest'ordine del giorno non vada diffuso nella gran massa del pubblico, perchè avremmo alleati nella nostra campagna contro lo stato attuale della libera docenza, anche i padri di famiglia, i quali si domanderebbero se proprio essi dovranno pagare di più per alimentare i corsi dei liberi docenti.

L'onorevole ministro ci diede assicurazioni a proposito della Confederazione ginnastica nazionale, della quale ha tessuto l'elogio, che credo fosse meritato e di cui lo ringrazio.

L'onorevole ministro nel fare la difesa della scuola popolare, ha però omesso di rispondere al quesito che riguarda il regolamento da emanarsi per la legge che il Ministero di agricoltura ha fatto votare sull'insegnamento professionale.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ne riferirò al mio collega di agricoltura.

FOA. La prego di riferirgliene, perchè è una condizione *sine qua non* per la difesa del corso popolare.

L'onorevole ministro ha parlato dei medici scolastici. Io a questo proposito non ho inteso di proporre un istituto nuovo, ma semplicemente di richiamare l'attenzione sulla necessità di preparare in modo completo e specifico i medici scolastici. Questo è un bisogno vivamente sentito da tutti coloro cui preme il progressivo sviluppo della scuola primaria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione dei capitoli che vi leggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

| | | |
|---|---|-------------|
| 1 | Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) | 1,580,000 > |
| 2 | Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 121,000 > |
| 3 | Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni al personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell' art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182 | 446,440 > |
| 4 | Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti | 34,820 > |
| 5 | Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse annue al vice-presidente ed ai consiglieri (Legge 17 febbraio 1881, n. 51 e 19 luglio 1909, n. 496) (Spese fisse) | 18,500 > |
| 6 | Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725 ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623 | 70,000 > |

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi! Una voce di questo capitolo num. 6, mi fornisce occasione di brevissimo discorso. La spesa qui stanziata mira a provvedere, fra altro, al consulente legale. Quali siano le origini di codesto istituto non ho bisogno di ricordarlo al Senato. Lasciando da parte i consultori *in iure* degli antichi regimi, veniamo alla legge Casati. Essa con molta saviezza all' articolo 23 disponeva: « È applicato al Ministero un consulente legale eletto dal Re ». Duplice ne era originariamente la funzione. Funzione di consulente del ministro su dubbi che possono sorgere ad ogni momento intorno all'intelligenza e al-

l'applicazione di leggi e regolamenti in materia scolastica; funzione di accusatore nei procedimenti disciplinari presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano essi instaurati a carico di professori universitari, o di insegnanti od ufficiali delle scuole secondarie. Codesto ufficio, per effetto di successivi decreti, l'ultimo dei quali del 1877, forse di dubbia costituzionalità, fu soppresso come ufficio permanente e per sè stante a fianco del ministro. La funzione di consulenza fu tolta del tutto, credendosi che a ciò potesse bastare il Consiglio superiore della pubblica istruzione; opinione che io non condivido (né sono il solo di questo avviso), perchè altra cosa era l'ufficio di questo consulente che fiancheggiava continuamente il

ministro e che poteva di giorno in giorno dargli lumi sulle singole questioni che all'Amministrazione quotidianamente si affacciano, ed altro è il compito del Consiglio superiore, il quale pochissime volte si raduna, e deve decidere sopra argomenti tassativamente indicati dalla legge costitutiva del Consiglio medesimo e su altre questioni di indole generale, che il ministro creda volta per volta di sottoporgli.

L'altro delicatissimo ufficio di accusatore nei processi disciplinari, anziché a questo ufficiale permanente, che come tale è scomparso, si delega volta per volta a persona di fiducia del ministro. Io francamente farei voto che anche per questa parte si tornasse all'antico.

Sia che si tratti di procedimento disciplinare contro professori di scuola secondaria, nel quale caso il procedimento si svolge dinanzi alla relativa Giunta del Consiglio superiore e il giudizio emesso dalla Giunta non ha valore di sentenza, ma ha puramente un valore consultivo, sia che si tratti del giudizio molto più solenne che riguarda professori universitari e che si svolge dinanzi al Consiglio superiore *in pleno* sedente *pro tribunali*, nell'un caso e nell'altro mi pare cosa non buona l'ordinamento ora vigente, in forza del quale il ministro può volta per volta ricorrere a chi meglio gli talenti.

E badi l'onor. ministro, che ha la cortesia di ascoltarmi, che io non muovo censura a casi concreti svoltisi sotto la sua amministrazione, ma parlo soltanto *de iure condendo*, in ordine a quell'ordinamento che mi parrebbe più rassicurante per il trionfo della giustizia e per la necessaria indipendenza del consultore nei suoi atti d'accusa.

Per parecchi anni il ministro si è valso dell'opera di liberi professionisti; si ricorreva cioè ad un avvocato. E furono allora lagnanze degli addetti all'Amministrazione della pubblica istruzione, ai quali i liberi professionisti pareano degli intrusi.

Ricordo, ad esempio, che il comm. Namias, funzionario che fa veramente onore all'Amministrazione dell'istruzione superiore, in un pregevole lavoro sull'istruzione in generale, lamenta che si possa ricorrere all'opera di un avvocato estraneo al Ministero poichè, egli dice, o codesto avvocato si limita a compilare l'atto d'accusa in base alle notizie fornitegli dall'Am-

ministrazione, e allora non fa nè più nè meno di quello che potrebbe fare con maggior cognizione di causa un funzionario del Ministero, o (come più spesso accade) segue il proprio abito di professionista legale, e sfodera dinanzi al Consiglio disciplinare tutta la sua eloquenza forense per sostenere l'accusa, e allora si trasforma in un pubblico ministero che aggrava sempre più la posizione del professore incolpato, senza che in quest'ultimo corrisponda un ugual diritto di difesa per mezzo di un patrocinatore.

Valersi allora degli impiegati del Ministero? Questo si è fatto e si fa tante volte; si affida cioè questo delicatissimo ufficio di accusatore ad un capo sezione, o anche ad un segretario. Ma qui c'è il sospetto o la parvenza almeno, che questo ufficio che dovrebbe presentare la massima garanzia di libertà, di imparzialità, di indipendenza, venga esercitato da un comandante del Ministro.

Terza via: si ricorra a funzionari dell'Avvocatura erariale. Io mi guardo bene dal mettere in dubbio la loro alta competenza giuridica, ma si tratta di persone affatto estranee al campo dell'istruzione, di persone che non conoscono il mondo nostro e possono giudicare con grande sapienza giuridica, ma con poca conoscenza delle condizioni speciali del caso. Amerei perciò, lo ripeto, che risorgesse come istituto permanente il consultore legale, quale la veneranda legge Casati lo aveva diviso.

E, poichè ho trattato di sì delicato argomento, come è quello dei procedimenti disciplinari, mi consenta il Senato poche parole ancora.

Questi procedimenti disciplinari nei casi più gravi, cioè quando trattasi di professori universitari e più serio è il compito del Consiglio superiore che pronuncia allora vere sentenze, non hanno un regolamento che li disciplini, tanto è vero che anche di recente si è dovuto riesumare un vecchio regolamento, non più in vigore, tanto per avere una guida procedurale nel caso concreto. E meno male, finchè a presiedere il Consiglio superiore si trovi, com'è ora, un giurista insigne, il quale ha per ragioni di esperienza, oltrechè di studi, una cognizione squisita dei principi fondamentali del Diritto giudiziario, e può e sa valersene per riparare alla mancanza o alla manchevolezza di norme scritte. Ma può avvenire che domani alla Pre-

sidenza si trovi sì uno scienziato altrettanto eminente, ma che sia o un naturalista, o un medico o un matematico, e via dicendo. Ed allora?

Questa è dunque una lacuna deplorabile. Mal soccorre in questa parte ordinativa del giudizio la legge Casati, fatta in altri tempi quando, per tacer d'altro, la costituzione del Consiglio superiore era ben diversa dalla odierna. Si credette allora, per dirne una, che fosse sufficiente l'aggregare al Consiglio superiore due delegati dalla facoltà cui appartiene l'incolpato. Ora questi delegati o non servono a nulla, o servono solo ad aggravare la condizione dell'incolpato. *Ad quid* infatti altri due giudici accanto ai 36 componenti il Consiglio superiore? C'è il pericolo ch'essi (parlo in tesi generale senza alludere per nulla a casi concreti più o meno recenti) rappresentino un nuovo elemento a tutto carico dell'incolpato, perchè i fatti assai gravi, forse anche scandalosi, che hanno originato il procedimento, siansi svolti proprio in seno a quella facoltà, a quel corpo accademico, in quella città dove essi hanno sede e dal quale forse è partita, ad alta unanime voce, l'accusa. E però quel corpo accademico è il meno indicato a mandare due rappresentanti, i quali, ricordiamolo bene, non vengono a dare unicamente un parere e ad esporre circostanze di fatto, ma siedono come giudici aggregati agli altri. Rimane l'incolpato senza alcuna difesa.

Ben altrimenti procedono le cose in ordine ad altri funzionari, certo altamente rispettabili ma non meritevoli di speciali guarentigie che ai professori universitari difettino. Vediamo, ad esempio, le condizioni dei magistrati. Dinanzi all'Alta Corte disciplinare della Magistratura, secondo la legge che disciplina codesta istituzione, si svolge una minutissima procedura con tutte le guarentigie possibili di istruttoria, con audizione di testimoni, con l'intervento di un difensore consentito all'incolpato, che pure, appartenendo alla Magistratura, conosce il diritto e più facilmente sarebbe in grado di provvedere da sé. Nulla di tutto questo è statuito invece in ordine ai professori universitari sottoposti a giudizio disciplinare. E si che all'Alta Corte della Magistratura è dato un compito che direi quasi di giuri d'onore, dacchè per l'art. 25 della legge del 1908 che la governa « i giudici disciplinari non sono

legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove a carico o a difesa del magistrato incolpato e la gravità della colpa. Essi si devono ispirare liberamente nella loro decisione all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svòlgimento della procedura e delle prove ed al dovere di tutelare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario ».

Ciò nonostante vi si danno e minuziosamente si disciplinano tutte le possibili garanzie di forma e di procedura.

E parimenti, per virtù di una legge che abbiamo votato qui l'anno scorso, quella sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, avviene che l'ufficiale, sottoposto a Consiglio di disciplina per mancanze all'onore o al decoro del grado o per mala condotta abituale, ha tutte le guarentigie di rito, regolate con norme ben definite per ogni fase del giudizio, ha diritto di scegliersi un collega che lo difenda, purchè questi sia di grado inferiore a quello del Presidente del collegio disciplinare, ha persino la facoltà, che ai professori difetta, di ricusare senza motivazione sino a due dei giudici costituenti la Corte che deve sentenziare.

Di tutto ciò mi è parso non inopportuno fare cenno, a proposito del capitolo del bilancio che ci sta sott'occhio. E concludo. Rivolgo all'onorevole ministro la preghiera di voler esaminare se non sia il caso di restaurare l'ufficio permanente del consultore legale quale era secondo la legge Casati. Lo inviterei poi formalmente a far sì che, con norme precise ispirate alla scrupolosa indagine dei fatti e al sacro diritto della difesa, si abbiano a circondare di tutte le guarentigie di procedura i procedimenti disciplinari, quelli particolarmente, oggi sprovvisti quasi affatto di norme, nei riguardi dei professori universitari. Senza di che l'opinione pubblica non si sente tranquilla anche se proprio da essa parti originariamente l'accusa, e si corre anche qui il pericolo di cui si sono pure avuti in altre sfere degli esempi, che coloro stessi che furono i più feroci accusatori si trasformino dopo la sentenza in commiseratori, se non addirittura in glorificatori del condannato. Il che non è detto avvenga sempre per capricciosa volubilità di folle più o meno coscienti, mentre è l'effetto talora di un elemento imponderabile

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1913

si, ma non per questo meno reale ed efficace, cioè un vago convincimento che, o siasi ecceduto nella misura della pena, o, peggio, non siansi osservate quelle guarentigie di forma, senza le quali non vi è libertà e sicurezza.

Io ho troppo alta fede nel senso di giustizia del nostro ministro per non essere più che certo che egli accoglierà benevolmente queste mie osservazioni e vorrà al pari di me assicurata la massima tutela a quel patrimonio che è sacro per ogni individuo, ma più che mai per chi ha veste di educatore della gioventù, il patrimonio della dignità e dell'onore.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'onor. Polacco richiama la mia attenzione sopra un problema delicatissimo, che egli ha trattato con coscienza di giurista e di professore.

Io debbo dichiarare che, quando assunti l'Amministrazione dell'istruzione pubblica, trovai al Ministero un consultore legale che serviva poco, ed io credetti opportuno risparmiare quelle due mila lire all'anno che gli si pagavano; ma non so, con duemila lire all'anno che consultore si può avere ai nostri giorni!

Ho sentito con piacere che il senatore Polacco constata che i provvedimenti disciplinari presi al Ministero non meritano alcuna censura, ed in realtà, se si tratta di professori delle scuole medie, vanno innanzi alla sezione della Giunta del Consiglio superiore delle scuole medie, dove sono quattro rappresentanti dei

professori stessi e quattro membri del Consiglio superiore, che sono professori di Università, ed io cerco di scegliere sempre dei giuristi, ed i procedimenti vengono trattati con grande riguardo ed attenzione: è molto difficile che si oltrepassi la giusta misura nel censurare e nel condannare.

In quanto poi ai procedimenti disciplinari che riguardano professori di Università, sono casi rarissimi ed il Consiglio superiore è composto di persone così sapienti che pensano a correggere anche qualche difetto dei nostri organismi e a far procedere le cose assai bene.

A me non consta che ci sia stato qualche eccesso, tuttavia io riconosco l'importanza del quesito che l'onor. Polacco ha posto al ministro, e mi propongo di esaminarlo per vedere se sia possibile una qualche risoluzione.

Come accusatore legale innanzi al Consiglio superiore, in recente procedimento, ho ricorso all'opera di un avvocato erariale che tenne assai bene l'ufficio suo e forse non occorre moltiplicare gli uffici governativi. Ma, ripeto, le osservazioni espresse dall'onor. Polacco sono profonde e meritano studio.

POLACCO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Io non ho che a ringraziare l'onorevole ministro per il conto, in cui dice di tenere queste mie modestissime osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voto il capitolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

| | | |
|----|--|-------------|
| 7 | Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza | 99,200 » |
| 8 | Acquisto di opere per l'ufficio di legislazione scolastica e per la biblioteca del Ministero | 5,000 » |
| 9 | Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale | 12,950 » |
| 10 | Ministero - Fitto di locali | 71,000 » |
| | <i>Da riportarsi</i> | 2,458,910 » |

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1913

| | | |
|----|--|--------------------|
| | <i>Riporto</i> | 2,458,910 » |
| 11 | Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine). | 4,500 » |
| 12 | Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie | 115,000 » |
| 13 | Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina. | 120,000 » |
| 14 | Spese per le edizioni nazionali e le altre pubblicazioni di carattere continuativo | 20,000 » |
| 15 | Spese per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni | 13,000 » |
| 16 | Indennità per ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio | 21,000 » |
| 17 | Spese per missioni all'estero e congressi | 8,000 » |
| 18 | Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ad assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura | 320,000 » |
| 19 | Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio | 85,000 » |
| 20 | Fitto di beni appartenenti al patrimonio dell'istruzione pubblica, amministrati dal demanio e destinati ad uso od in servizio di uffici dipendenti dal Ministero medesimo | 125,839.22 |
| 21 | Spese di liti (Spesa obbligatoria) | 22,000 » |
| 22 | Spese postali | 13,000 » |
| 23 | Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio | 90,000 » |
| 24 | Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria | 12,000 » |
| 25 | Spese di legature di libri e di registri per l'Amministrazione centrale. | 10,000 » |
| 26 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) | <i>per memoria</i> |
| | <i>Da riportarsi</i> | 3.438.249.22 |

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1913

| | | |
|----|---|--------------|
| | <i>Riporto</i> | 3,438,249.22 |
| 27 | Spese casuali | 18,000 » |
| | | 3,456,249.22 |
| | Debito vitalizio. | |
| 28 | Pensioni ordinarie (Spese fisse) | 3,420,000 » |
| 29 | Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria | 270,000 » |
| | | 3,690,000 » |
| | Spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa. | |
| 30 | Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero, contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa | 11,100 » |
| | Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale e per l'istruzione elementare e popolare. | |
| | <i>Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.</i> | |
| 31 | Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse) | 1,259,950 » |
| 32 | Amministrazione provinciale scolastica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 1,820 » |
| | <i>Spese per l'istruzione elementare e popolare.</i> | |
| 33 | Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia (art. 28 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) ed agli ispettori addetti o comandati agli uffici provinciali articoli 83 e 16 del regolamento approvato con Regio decreto 1° febbraio 1912, n. 180 (Spese fisse) | 1,431,200 » |

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho chiesto di parlare su questo capitolo per ricordare all'on. ministro una cortese promessa che egli mi faceva in occasione della discussione di questo stesso bilancio dell'esercizio scorso.

L'on. ministro ricorda certamente che, alla mia raccomandazione, perchè fosse rimediato agli inconvenienti prodotti dalla nuova circoscrizione scolastica nella provincia di Novara riguardo in specie del circondario di Pallanza, dove fu ingiustamente soppresso l'ispettore, sempre esistito, dalla legge Casati, mi rispon-

deva assicurandomi che presto quell'ispettore sarebbe stato riammesso; invece a tutt'oggi nessun provvedimento è stato preso, e gli inconvenienti sussistono sempre.

Invero nella provincia di Novara sono sempre esistite sei circoscrizioni scolastiche, una per ciascuno dei suoi sei circondari. Con la nuova circoscrizione, col proposito di economie, le circoscrizioni vennero ridotte a cinque e fu soppresso il posto d'ispettore nel circondario di Pallanza, nonostante che la popolazione di quel circondario superi di oltre 10,000 abitanti quella di entrambi i circondari dell'Ossola e della Valsesia dove le circoscrizioni furono mantenute.

Nè questi sono gl'inconvenienti soli che produsse la nuova circoscrizione. Soppresso il posto d'ispettore del capoluogo del circondario di Pallanza, i comuni dei mandamenti che lo compongono, furono distribuiti sotto la giurisdizione degli ispettori, ma la distribuzione fu fatta in modo deplorabile. Così ad esempio due comuni dello stesso mandamento situati a pochissima distanza l'uno dall'altro, furono assegnati uno alla circoscrizione dell'Ossola, e l'altro alla circoscrizione di Varallo. Il comune di Baveno, che dista pochissimo da Domodossola, avendo il vantaggio della ferrovia del Sempione (per la quale l'ispettore in mezz'ora può recarsi a visitare, ad ispezionare le scuole di quel comune) fu invece assegnato alla circoscrizione di Biella, dove occorre una giornata di viaggio perchè l'ispettore possa recarvisi. Notisi ancora che il circondario di Pallanza oltre ad avere una popolazione doppia di quella complessiva dei circondari dell'Ossola e della Valsesia, ha un numero di scuole superiore a quella di tutti e due i circondari medesimi.

Questi inconvenienti, noti all'on. ministro, furono riconosciuti anche dal suo predecessore, l'on. ministro Rava, il quale, rispondendo ad una modesta mia raccomandazione nella Camera dei deputati, dichiarava che lamentava anch'egli gl'inconvenienti segnalati, ma era dispiacente di non poter portarvi rimedio mancando allora la legge che lo autorizzasse a provvedere. Oggi il provvedimento legislativo esiste; vi è una Commissione speciale incaricata dello studio delle attuali circoscrizioni ed

ha facoltà di crearle dove mancano, e di ripristinare le sopprese, provvedendo all'occorrente personale. Mi auguro e spero che l'on. ministro possa rispondermi che il lavoro della Commissione volge al suo termine e che il capoluogo del circondario di Pallanza possa riavere senz'altro il posto d'ispettore che così ingiustamente gli fu tolto.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Fu chiesto ai Consigli scolastici di mandare al Ministero le proposte per una revisione delle circoscrizioni scolastiche; non sono ancora pervenute tutte le risposte, ma fra breve tempo si deve procedere al Ministero, senza speciali commissioni, ad una nuova circoscrizione scolastica nel Regno.

Certo è che Pallanza avrà il suo ispettore e l'avrebbe anche avuto prima d'ora se l'ultimo concorso degli ispettori scolastici non fosse andato in parte deserto, perchè non si trovò un numero sufficiente di eleggibili ai posti vacanti, ed una parte degli eleggibili non accettò la nomina. È stato indetto un altro concorso per ispettore, concorso chiuso il 31 maggio.

Fra poco sarà adunata la Commissione, e, fra i nuovi ispettori, uno sarà destinato a Pallanza.

Io non ho dimenticato, onor. Cuzzi, la promessa che avevo fatta fin dall'anno scorso; se ancora ad essa non ho dato esecuzione è di peso solo dal fatto che i concorsi si svolgono sempre con grande lentezza.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Rendo grazie all'onor. ministro della nuova assicurazione che egli mi dà, ammettendo la necessità e il diritto di ripristino dell'ispettore di Pallanza, non dubito che vorrà provvedere perchè quanto ha promesso si verifichi al più presto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 33.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1913

| | | |
|----|---|--------------|
| 34 | Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 3,000 > |
| 35 | Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva per la verifica dei documenti scolastici in occasione dell'accertamento del diritto elettorale e per ogni incarico o missione affidata agli ispettori scolastici in servizio dell'istruzione primaria | 420,000 > |
| 36 | Indennità e spese per ispezioni alle scuole primarie in applicazione dell'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383 | 164,000 > |
| 37 | Regi vice-ispettori scolastici - Personale - Stipendi e retribuzioni per supplenze, assegni ai vice-ispettori addetti o comandati agli uffici provinciali (art. 83 della legge 4 giugno 1911, n. 487 e 16 del regolamento approvato con Regio decreto 1 ^o febbraio 1912, n. 180) (Spese fisse) | 1,646,650 > |
| 38 | Regi vice-ispettori scolastici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) | 500 > |
| 39 | Indennità per le spese di ispezione delle scuole primarie ai vice-ispettori scolastici | 284,200 > |
| 40 | Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487) | 45,709,773 > |
| 41 | Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e 4 giugno 1911, n. 487 | 1,650,000 > |
| 42 | Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79) (Spese fisse) | 30,400 > |
| 43 | Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche, o resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione. | 38,113.45 |
| 44 | Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra | 4,000 > |
| 45 | Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari. | 37,886.55 |
| 46 | Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese. | 20,000 > |
| 47 | Retribuzione ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della Valle di Susa | 10,000 > |
| 48 | Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessuti mutui di favore | 300.000 > |

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1913

| | | |
|----|---|-----------|
| 49 | Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari. | 37,756 > |
| 50 | Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni. | 470,000 > |
| 51 | Sussidi a scuole facoltative mantenute dai comuni o dai Consigli provinciali scolastici | 80,000 > |
| 52 | Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140) | 190,000 > |
| 53 | Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) | 40,900 > |
| 54 | Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia. | 465,500 > |
| 55 | Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . | 450,000 > |

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Questi capitoli, 54 e 55, che rappresentano il concorso dello Stato a pro degli asili d'infanzia, istituzione prescolastica così importante, sono dotati di una somma abbastanza notevole, che credo raggiunga il suo effetto nella maggior parte delle provincie meridionali. Ma vi è una provincia nel Mezzogiorno, la quale si trova, rispetto a questa istituzione, in una condizione affatto eccezionale, la Basilicata.

La Basilicata, una delle provincie più vaste d'Italia, con 125 comuni, non conta fino ad oggi se non 10 o 12 asili d'infanzia, ed è doloroso il vedere come i mezzi cospicui, larghi, che sono assegnati per essi, rimangano per la Basilicata pressochè sterili.

La Commissione centrale per la istruzione elementare nel Mezzogiorno e isole, alla quale appartengo da sette od otto anni, vede con rammarico che la quota di sussidi per gli asili spettanti a quella provincia, in gran parte è destinata a ingrossare ogni anno il fondo dei residui, e a nulla valgono le eccitazioni, gli incoraggiamenti che si fanno per estendere la benefica istituzione.

Io mi valgo di questa occasione per pregare

il ministro a rivolgere con sollecitudine la sua attenzione a quella provincia. Quivi le autorità scolastiche si credono come in residenza provvisoria, tanto frequenti sono i mutamenti. Invece occorre mandare laggiù giovani operosi, ardenti di fede e desiderosi di lasciare una traccia durevole della loro azione.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Comprendo l'importanza dell'osservazione dell'onor. Del Giudice; egli tuttavia comprenderà quali siano le difficoltà che si affacciano al Ministero. Qui si tratta di svegliare il sentimento locale dell'utilità del giardino d'infanzia, cosa molto difficile. Il senatore Del Giudice raccomanda che si mandino in quella provincia degli ottimi funzionari, ardenti di fede; ma ella sa come i funzionari debbano rimanere volenterosi in una determinata provincia, altrimenti non vi svolgono opera sapiente. Noi abbiamo cercato più volte di mandare laggiù provveditori di valore, ma anche questi, dopo un po' di tempo, credono di aver acquistato titoli tali per essere trasferiti a provincie più desiderate. Questo avviene anche per gli ispettori.

Rinnoverò tutta la vigilanza possibile sopra questa provincia che ha diritto a tutte le attenzioni del Governo, ma, se non viene in aiuto la coscienza locale, non potrei promettere all'onor. amico Del Giudice di poter arrecare alla provincia, che egli con tanto calore difende, dei benefici notevoli.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Ho fede nelle promesse dell'onor. ministro, e comprendo benissimo che in

questo genere di istituzioni la parte principale, quella dell'iniziativa, spetta ai comuni: ma è certo che l'eccitamento del Governo, quando sia accompagnato da concorsi larghi, non potrà mancare al suo effetto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, i capitoli 54 e 55 s'intenderanno approvati.

(Approvati).

| | | |
|----|--|--------------------|
| 56 | Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati, nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa | 250,000 > |
| 57 | Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383; in applicazione dell'art. 71 della legge stessa | 350,000 > |
| 58 | Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°, 67, comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa | 234,000 > |
| 59 | Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383 | <i>per memoria</i> |
| 60 | Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383 | <i>per memoria</i> |
| 61 | Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383 | <i>per memoria</i> |
| 62 | Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, eccettuato il comune di Roma, e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383 | <i>per memoria</i> |
| 63 | Sussidi ad istituzioni ausiliarie, ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare e popolare | 780,800 > |
| 64 | Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche | 105,500 > |
| 65 | Spese per medaglie di benemerita per l'istruzione e l'educazione popolare | 20,000 > |
| 66 | Sussidi annuali a favore dell'Istituto di arti e mestieri «Casanova» e della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351) | 13,000 > |
| 67 | Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino | 8,000 > |

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1913

| | | |
|----|--|-----------|
| 68 | Corsi magistrali speciali e festa degli alberi. | 15,000 > |
| 69 | Compensi, indennità, sussidi - Spese per conferenze magistrali - Mostre e gare didattiche - Congressi riguardanti l'educazione popolare, associazioni e scuole di cultura popolare - Assegno annuo all'Istituto per maestre giardiniere in Roma e alla scuola « Giuseppe Sacchi » per educatrici dell'infanzia in Crescenzago (Milano) - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello. | 30,000 > |
| 70 | Orto agrario modello in Roma per l'insegnamento magistrale - Assegno annuo alla sezione magistrale agraria presso la Regia scuola normale di Udine | 5,000 > |
| 71 | Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo in Ripatransone. | 21,000 > |
| 72 | Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili | 13,500 > |
| 73 | Indennità per missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione elementare e popolare | 20,000 > |
| 74 | Indennità di trasferimento ai maestri elementari | 30,000 > |
| 75 | Indennità di viaggio e di soggiorno ai membri dei Consigli scolastici residenti fuori della sede principale e per eventuali missioni disposte dal Consiglio scolastico provinciale | 150,000 > |
| 76 | Indennità agli insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali | 110,000 > |
| 77 | Spese d'ufficio e arredamento di locali per l'Amministrazione scolastica provinciale. | 500,000 > |
| 78 | Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione e dell'Ufficio scolastico provinciale (art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) | 103,500 > |
| 79 | Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi a termini dell'art. 12 del regolamento approvato con Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1193 (Spese fisse) | 420,000 > |
| 80 | Spese per provvedere alla riforma dell'ordinamento della scuola normale e ad istituire o sussidiare scuole normali o convitti per alunni, che siano aperti da enti morali (articoli 64 e 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese dipendenti dall'esecuzione della legge 21 luglio 1911, n. 861, riguardante l'istituzione di corsi magistrali in comuni sedi di ginnasio isolato e privi di scuola normale | 400,000 > |

PRESIDENTE. Sul capitolo 81 è iscritto a parlare l'onorevole senatore Veronese.

VERONESE. Siccome avrei da parlare non brevemente, vista l'ora tarda, pregherei il Senato di voler rimandare a domani il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, il seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione è rimandato a domani.

Avverto intanto per domani che alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici e alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 1033 - *Seguito*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1050);

Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-13-14-15 degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1041);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesesi nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1052);

Vendita di un immobile demaniale a Susa di Tunisia (N. 1022);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 1035);

Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli Istituti stessi (N. 1040);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 3,721.37, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-1912 concernente spese facoltative (N. 1042);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di alcuni capitoli degli stati di previsione della

spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 1043);

Maggiori assegnazioni sul capitolo 62: « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1045);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1046);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13, in conseguenza delle spese per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi, distaccati in Estremo Oriente (N. 1049);

Proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 26 gennaio 1808, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (N. 1062);

Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per per gl'infornuti sul lavoro nelle miniere di zolfo (N. 1027);

Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato (N. 1031);

Requisizione dei quadrupedi e veicoli pel Regio esercito (N. 171-B);

Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri (N. 1060);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione all'art. 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2548 (N. 1016);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infornuti degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rescanti delle sedute pubbliche.